

# **CORSO CDA**

---

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

Aggiornato con:

legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)

decreto fiscale collegato (D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019)

Decreto milleproghe n. 162/2018 convertito nella legge n.8/2020

Circolare RGS n.5/2020

D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 (decreto Cura Italia)

D.L. 23/2020 (decreto liquidità)

D.L. 34/2020 (decreto rilancio)

D.M. 17.3.2020 (capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni)

<sup>1</sup>**MANTOVA 9 e 10 giugno 2020**

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

---

## **Termine per l'approvazione**

**30.04.2020**

**Decreto Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020**

**(G.U. n.50 del 28-02-2020)**

**Ulteriormente prorogato al**

**31.07.2020**

**(art.107, comma 2, D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020)**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

---

La data di approvazione del bilancio coincide con l'obbligo di provvedere alla verifica degli equilibri di bilancio che dovrà essere effettuata PREVENTIVAMENTE, nella stessa seduta, considerato il lungo protrarsi dell'esercizio provvisorio in cui si sono dovuti, inoltre, affrontare i problemi dell'emergenza COVID-19

Il Decreto ministeriale 20 maggio 2015 consente, inoltre, di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- approvazione del bilancio successiva a quella del rendiconto dell'esercizio precedente e a quella per la verifica degli equilibri.
- dimostrazione in modo inequivocabile con la verifica degli equilibri che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio
- rispetto delle priorità previste dall'art. 187 del TUEL

# ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

---

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria».

In presenza del decreto di proroga del termine per l'approvazione del bilancio , con lo stesso decreto è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data di scadenza.

**E' necessario redigere preliminarmente il prospetto del risultato di amministrazione presunto con riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011**

**ATTENZIONE!** La gestione provvisoria diventa immediatamente **obbligatoria** se risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria) e si deve immediatamente procedere all'approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Sulla base di quanto previsto dall'art. 163 del TUEL in regime di esercizio provvisorio si deve fare riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018/2020 per l'annualità 2019, eventualmente aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente.

**Nel corso dell'esercizio provvisorio** è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo dei suddetti stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse dal suddetto limite le spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese contabilizzate nelle partite di giro, per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. art. 163, comma 3, TUEL).

E' consentito procedere all'assunzione di personale nei limiti dei dodicesimi (parere sezione reg.le controllo Puglia n.37/2020 – parere sezione reg.le controllo Campania n. 28/2020)

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Sempre in regime di **esercizio provvisorio** I pagamenti possono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

All'avvio **dell'esercizio provvisorio** l'ente deve trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza previsti nel 2019 come risulta dal bilancio pluriennale 2018/2020, aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)

a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:

- dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
- dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative tra capitoli all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo anche oltre l'importo previsto.

E', altresì, consentita la variazione al bilancio nella seguente ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (All. 4.2 punto 8.11).



# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## Riaccertamento parziale dei residui

Tale istituto ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare rapidamente delle somme correlate ad entrate vincolate, originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui.

E' il caso di una spesa per fornitura inizialmente impegnata nel 2019 la cui esecuzione è però intervenuta all'inizio dell'esercizio 2020, diventando necessario procedere al pagamento in tempi celeri. In questi casi, attendere il riaccertamento ordinario dei residui legato alla predisposizione ed approvazione del rendiconto, potrebbe comportare la maturazione di interessi moratori con relativa responsabilità patrimoniale.

In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, diviene possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui, il cui effetto sarà recepito nell'ambito della successiva deliberazione della giunta.

**ATTENZIONE!** opera pubblica avviata nel 2019 con cronoprogramma di spesa tra il 2019 e 2020 per la quale nel 2019 non sono stati registrati impegni ma si sono verificate le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a FPV. Se all'inizio del 2020 si presenta la necessità di sostenere una spesa facente parte del quadro economico, è possibile variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2019 e 2020 per impegnare nel 2020 la spesa resasi necessaria e urgente. Trattandosi di un adeguamento del cronoprogramma e non operazione di riaccertamento dei residui, la competenza è della giunta, senza necessità del parere dell'organo di revisione (Commissione Arconet del 24.5.2017)

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## Adeguamento dei residui fra preventivo e rendiconto

È possibile, tuttavia, che nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti, se «sottostimati» rispetto ai dati di preconsuntivo, per non determinare ritardi nel pagamento dei debiti (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Quest'ultima fattispecie, non essendo espressamente regolata dalla legge, può essere oggetto di specifica disciplina regolamentare da parte degli enti.

In assenza di disciplina nei regolamenti di contabilità, la Commissione Arconet nella seduta del 22 febbraio 2017 ha sottolineato che le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati del rendiconto ritenendo, pertanto, che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. In presenza di variazioni dei residui che non comportano la necessità di adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale del responsabile. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al Dlgs 118/2011.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge;
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Limitatamente al 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione, sempre ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (art 109, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020)

# GESTIONE PROVVISORIA

---

La gestione provvisoria rappresenta sostanzialmente una sanzione per non aver ancora approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge.

Essa dura fino all'approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro 20 giorni e, comunque, entro il termine indicato o approvato, su richiesta dell'ente, dalla Prefettura.

Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

# CONTROLLO RISPETTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

---

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

La nomina spetta al Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente (art. 1, D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002), il quale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni (art. 18. c. 3 ter, D.L.50/2017) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tale disposizione è stata resa permanente dall'art. 1, comma 1132, della legge 145/2018.

In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

---

## PEG in esercizio provvisorio

Come noto con l'armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.

Per consentire la continuità dell'azione amministrativa si possono, quindi, presentare tre situazioni:

### ***1) enti che nel 2019 hanno approvato il Peg triennale per il periodo 2019/2021:***

In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato nel corso del 2019

### ***2) enti che nel 2019 hanno approvato il Peg annuale:***

non potendo fare riferimento all'esercizio precedente, è necessario che la Giunta provveda ad approvare un peg provvisorio valido fino all'approvazione del bilancio 2020/2022

### ***3) enti che nel 2019 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000 abitanti):***

è necessario che la Giunta deliberi l'assegnazione provvisoria delle risorse che legittimi la gestione delle stesse da parte dei responsabili con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2019/2021 eventualmente aggiornato

# STANZIAMENTI DI CASSA

---

Per le entrate con un incerto grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della sezione Autonomie della Corte dei conti).

# PARERE ORGANO DI REVISIONE

---

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto , come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.



# ALLEGATI

---

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (vedasi nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

# ALLEGATI

---

nonché quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011 e cioè:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 28.12.2018)

# ALLEGATI

---

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che devono essere inseriti nel Documento unico di programmazione

- nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa

**ed il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso dovrà coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.**

**ATTENZIONE:** il TAR della Campania, con sentenza n. 6128/2018 ha annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e i suoi allegati nonostante l'assenza del documento obbligatorio riguardante il piano degli indicatori.

# NOTA INTEGRATIVA

---

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

## NOTA INTEGRATIVA

---

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco)
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

# PUBBLICAZIONE

---

Entro trenta giorni dalla loro adozione devono essere pubblicati i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate ed alle spese **secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139** (art. 29, comma 1, della legge 33/2013 come sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone, altresì, l'obbligo di inviare il bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine previsto dalla legge per la sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, prevedendo, in caso di mancato invio e fino all'avvenuto adempimento, il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, nonché, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 903, della legge 145/2018, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale **(tale sospensione non si applica per le spettanze relative al 2020 a seguito della pandemia COVID-19 come previsto dall'art. 1, comma 2, Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile)**

L'art. 1, comma 902, della legge 145/2018 stabilisce che tale adempimento sostituisce, a partire dal 2019, la trasmissione delle certificazioni del bilancio di previsione al ministero dell'interno.

# EQUILIBRIO DI BILANCIO

---

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018)

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (art. 1, comma 821, legge 145/2018).

L'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Con il Dm 1° agosto 2018 vengono modificati i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo ed il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto inserendo nuove voci che gli enti sono chiamati a valorizzare, al fine di tener conto delle poste quali gli accantonamenti e le entrate vincolate che, anche se alla fine dell'esercizio non si tramutano in impegni, devono comunque essere finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione.

Il prospetto degli equilibri evidenzia tre grandezze:

- il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale),
- l'equilibrio di bilancio
- l'equilibrio complessivo

# VERIFICA EQUILIBRI

|   |     |
|---|-----|
| <del>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</del>   | -   |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata   | (+) |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  | (+) |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   |     |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti   | (-) |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  | (-) |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-) |
| <b>E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>                                   | (-) |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  | (-) |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   |     |
| F2) <del>di cui</del> Fondo anticipazioni di liquidità <del>(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</del>               | (-) |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>  |     |



# VERIFICA EQUILIBRI

|  |     |
|--|-----|
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti   | (+) |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili        | (+) |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  |     |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>   |     |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio  | (-) |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ( <u>accertate ma non impegnate</u> )   | (-) |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)   |     |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>  |     |

# VERIFICA EQUILIBRI

|   |     |
|---|-----|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  | (+) |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | (-) |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>   |     |

# VERIFICA EQUILIBRI

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N             | -                                    |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  | -                                    |
| <b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>                                      |                                      |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto              | (+/-)                                |
| <b>Z/3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE</b>                                       |                                      |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      | (+)                                  |
| 2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                | (+)                                  |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+)                                  |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                        | (-)                                  |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                  | (-)                                  |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie           | (-)                                  |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>  | <b>(W/1 = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b> |

# EQUILIBRIO DI BILANCIO

---

A seguito della questione di massima rimessa dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige ««se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012», le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la recente deliberazione n. 20/2019, hanno affermato, che sopravvive ancora il rispetto del pareggio fra entrate e spese finali, ma, tenendo conto delle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, solo per le operazioni di contrazione di indebitamento con il significato che per gli enti torna il doppio binario.

Emerge però una forte anomalia.

Infatti se un ente assume un mutuo e lo utilizza nell'anno, non rispetterebbe il vincolo di pareggio, Se, invece, non viene utilizzato e, quindi transita nel risultato di amministrazione, potrà essere liberamente utilizzato negli esercizi successivi senza violare alcun vincolo.

Con la circolare n. 5/2020 la Ragioneria dello Stato ha precisato che i vincoli della legge 243/2012 sono applicabili solo a livello di comparto regionale e nazionale, e, quindi, per i singoli Comuni continueranno a valere le disposizioni dettate dalla legge 145/2018 con l'obbligo di rispettare il pareggio "semplificato«, ritenendo, però, che gli enti territoriali debbano tener conto del presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato ma senza debito) per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021

# EQUILIBRIO DI BILANCIO

---

Sostanzialmente la Ragioneria Generale dello Stato precisa che, come già avvenuto per il 2019, effettuerà un controllo ex ante ed ex post riguardo al rispetto a livello di comparto dell'art. 9 della legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), e

In conclusione viene precisato:

- nel caso di mancato rispetto **ex ante**, gli enti appartenenti alle Regioni responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto
- nel caso di mancato rispetto **ex post**, gli enti territoriali della Regione interessata, compresa la Regione medesima, dovranno adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

# EQUILIBRIO DI BILANCIO

---

**Occorre, comunque, ricordare che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 243/2012, o più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono ora riferite all'equilibrio di bilancio.**

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Il DUP dovrebbe essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio, **termine prorogato al 30 settembre dall'art. 107, comma 6, del D.L. 18/2020**, per le conseguenti deliberazioni con la possibilità di aggiornarlo entro il 15 novembre, contestualmente allo schema di bilancio di previsione. **Tali termini non sono perentori.**

**Con l'art. 107, comma 6, del D.L. 18/2020 il termine, in relazione al bilancio 2021/2023, viene prorogato al 30 settembre 2020**

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. (art. 8 dell'all.4/1 del Dlgs 118/2011)

Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

E' previsto un DUP «ordinario» per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, un DUP semplificato per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (D.M. 20.5.2015) ed DUP ulteriormente semplificato per quelli fino a 2.000 abitanti . (D.M. 18.5.2018)

**Il DUP ordinario** si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e, qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, occorre darne adeguata motivazione.

Per scivolamento vengono ripresi gli obiettivi previsti per i due anni successivi nel DUP precedente con possibilità, ovviamente, di rimodularli

Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente indicato dal principio contabile applicato alla programmazione.

## **DUP semplificati**

In entrambi viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni strategica ed operativa.

La versione riguardante i Comuni fino a 2.000 abitanti è ancora più leggera in quanto non è più richieste l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione.

Devono, comunque, sempre essere individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Per la loro redazione occorre fare riferimento a quanto indicato nei succitati decreti ministeriali.



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (facoltativo)

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione, recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, a meno che la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP: in tal caso gli stessi possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP (punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione).

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

La redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 è disciplinata dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e dal Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

## **Nel programma triennale sono compresi:**

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2019, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro solo se è approvato il progetto di primo livello

Sono iscritti nell'elenco annuale dei lavori pubblici i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) approvazione del livello minimo di progettazione
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

Da ricordare che per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per le quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Tener presente che l'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

## Publicizzazione del programma

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

**DUBBIO: Il termine indicato dalla norma rappresenta un termine massimo o minimo?  
Ad alimentare la confusione interviene l'art. 5, comma 6 dello stesso decreto il quale precisa che l'approvazione deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.**

In quest'ultimo caso trova, peraltro, applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ed, inoltre, fa intendere che non esiste alcun obbligo di inserire il programma delle OO.PP nel DUP, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Infine nel caso in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori o a causa di lavori di importo inferiore a 100.000 euro, ne devono dare comunque comunicazione con le stesse suddette modalità.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

## Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento.

Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma

# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014 all'indirizzo di PEC: [programmazione.biennale@pec.mef.gov.it](mailto:programmazione.biennale@pec.mef.gov.it).

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018).

Anche in questo caso, se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza



# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate dall'art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs. 75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance.

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più ridursi ad una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica considerato come contenitore statico, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, essere modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della spesa potenziale massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una mappatura delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti nell'ottica di un generale recupero di efficienza, operazione che potrebbe limitare il ricorso a professionalità esterne.
- procedere alla conclusione di accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni (l'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 prevede la possibilità di utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni)

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, in difetto, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L'art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

L'art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni riguardo al turn over degli enti locali, con riferimento sia ai limiti di spesa che a quelli per le assunzioni, deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Gli enti **con popolazione superiore a 1.000 abitanti** assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

Per gli enti **con popolazione fino a 1.000 abitanti** le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) come modificato dal l'art.1, comma 853, della legge 160/2019, prevede la possibilità da parte di tutti i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione**

Veniva rinviata ad apposito Decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia di massima spesa di personale e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale consentito.

Il suddetto Decreto Ministeriale 17.3.2020 è stato <sup>45</sup>pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.4.2020.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## COSA PREVEDE IL D.M.

(tenendo conto della circolare applicativa della Funzione Pubblica al quale lo stesso decreto fa riferimento, il cui testo non è ancora pubblicato ufficialmente)

La decorrenza è prevista al 20 aprile 2020.

Il rapporto da prendere in considerazione è quello fra spesa di personale ed entrate correnti

Per spesa di personale si intende (art. 2 del D.M.):

impegni di competenza riferiti al personale assunto a tempo determinato e indeterminato, co.co.co, somministrati, incarichi in base all'articolo 110 del Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi **ed al netto dell'IRAP**, come rilevati nell'ultimo rendiconto approvato.

(sarebbero, quindi, da considerare gli impegni del macroaggregato U.1.01.00.00.000 nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999 (lavoro interinale, quota LSU, co.co.co ed altre forme di lavoro flessibile n.a.c.)

.  
.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## Non sono previste componenti escluse

La spesa, pertanto, è molto più alta perché mancano le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo:

- i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari.
- la spesa per il personale delle categorie protette
- i rimborsi di altri enti in caso di convenzioni e di comandi
- I diritti di rogito
- Gli incentivi di legge
- Gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della UE o da privati ecc.

C'è da segnalare, tuttavia, che recentemente la sez. reg. le della Corte dei Conti Emilia Romagna con la deliberazione n. 32/2020 ha precisato che dovrebbero essere esclusi gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

**Per entrate correnti si intende** (art. 2 del D.M.):

media degli accertamenti di competenza dei primi tre titoli dell'entrata degli ultimi tre rendiconti approvati (per il 2020 i rendiconti 2016/2018), a cui va sottratto il Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultimo dei tre anni utilizzati, eventualmente assestato. (per il 2020 l'esercizio 2018).

La Circolare della Funzione Pubblica specifica che I Comuni che hanno esternalizzato servizi relativo alla gestione rifiuti, attribuendo al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto della quota accantonata al FCDE.

## **ANNOTAZIONE**

**Attenzione alle eventuali plusvalenze realizzate nel triennio considerato che influenzano il calcolo rischiando di consentire spese per assunzioni che a regime potrebbero non essere sostenibili (es. consistenti differenze degli accertamenti riferiti alle sanzioni cds, concessioni cimiteriali, convenzioni di segreteria o per utilizzo di personale)**



# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

I Comuni sono suddivisi in 9 fasce demografiche

**N.B. Ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza occorre fare riferimento agli abitanti del penultimo anno precedente, quindi nel 2020 si dovranno considerare gli abitanti al 31.1.2.2018 (art. 156 TUEL)**

Con la tab. 1 è indicata per ogni fascia demografica la soglia massima del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti come precedentemente definiti.

Con la tab.2 è indicata la percentuale massima di incremento della spesa di personale consentita per singola fascia demografica, spesa che comunque non può superare la soglia indicata nella tab.1.

Con la tab. 3 è indicata per ogni fascia demografica la soglia massima per i Comuni con elevata incidenza della spesa di personale

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## REGOLA GENERALE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla stessa Tab. 1 di ciascuna fascia demografica.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## PRIMA APPLICAZIONE

In sede di prima applicazione, cioè dal 20 aprile 2020 e fino al 2024, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1, possono incrementare annualmente per assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 per una percentuale non superiore a quella indicata dalla tab. 2, nel rispetto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza (tab. 1).

Per lo stesso periodo gli enti possono derogare agli incrementi percentuali di cui alla tab. 2 qualora abbiano delle capacità assunzionali residue del quinquennio 2015/2019, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla tab.1.

La conseguente maggior spesa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006.

Questi Comuni non hanno, quindi, più regole di turn-over in base alle cessazioni, ma possono assumere in base alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

i Comuni, il cui rapporto fra spese di personale ed entrate correnti come sopra definite risulta superiore ai valori soglia di tale tab. 3, devono programmare una riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche mediante l'applicazione di un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i Comuni il cui rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dovesse risultare ancora superiore al valore soglia della rispettiva fascia demografica di appartenenza di cui alla tab. 3, potranno applicare un turn over non superiore al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

I Comuni che si collocano fra i “valori soglia” di cui alla tabella 1 e la tabella 3, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.

A una prima lettura sembrerebbe possibile un turn over al 100% attraverso la compensazione di un dipendente con l’assunzione di un altro lavoratore.

Ma la spesa di riferimento non è, come in passato, solo quella relativa al personale cessato, bensì tutta la spesa del personale che nell’anno successivo viene sicuramente incrementata degli oneri a regime relativi alle assunzioni dell’anno precedente ed, eventualmente, dei maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto di lavoro.

**Quindi l’unica di possibilità è quella di incrementare le entrate correnti in modo da lasciare inalterato il predetto rapporto, fermo restando l’obbligo di non superare i vecchi tetti di spesa**

Ma nell’ipotesi in cui si trovassero da subito oltre il rapporto spese di personale su entrate correnti dell’ultimo rendiconto?

In teoria dovrebbero licenziare il personale **cosa assolutamente improbabile!**

**Verrà mantenuta la situazione in essere ancorché anomala.**

**Non è previsto alcun obbligo di riduzione.**

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

Per il periodo 2020/2024, i Comuni con meno di 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1 per i quali la maggior spesa consentita non dovesse risultare sufficiente per l'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono provvedere ad assunzioni nella misura massima di € 38.000 nel quinquennio 2020/2024 non cumulabile, per essere destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocarsi obbligatoriamente in comando presso la corrispondente Unione con onere a carico della medesima, in deroga alle disposizioni vigenti in tema di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## ESEMPI PRATICI

### 1^ IPOTESI

Ente di 4.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti pari al 20,45%

Soglia più bassa 27,2%

L'ente si colloca tra quelli più virtuosi

Incremento massimo consentito 19%

L'ente ha una capacità assunzionale residua di euro 15.000 riferita al periodo 2015/2019

### Con il nuovo DM

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Spesa di personale 2018 | euro 539.000 |
|-------------------------|--------------|

Valore max incremento per rispettare il 27,2%

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| (539.000 : 20,45% = X : 27,2 %) | <u>euro 716.910</u> |
|---------------------------------|---------------------|

euro 177.910

|   |              |
|---|--------------|
| Valore di incremento consentito dalla tab. 2 19% di 539.000 | euro 102.410 |
|---|--------------|

In tal caso l'ente può utilizzare anche le capacità assunzionali residue di 15.000 euro in quanto l'incremento complessivo porta la spesa a 656.410 inferiore a 716.910.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## 2^ IPOTESI

Ente di 8.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al 22,20%

Soglia più bassa 26,9%

L'ente si colloca tra quelli più virtuosi

Incremento massimo consentito 17%

L'ente ha una capacità assunzionale residua di euro 10.000 riferita al periodo 2015/2019

## Con il nuovo DM

Spesa di personale 2018 euro 1.000.000

Valore max incremento per rispettare il 26,9%

(920.000 : 22,20% = X : 26,9 %)

euro 1.114.775

euro 114.775

Valore di incremento consentito dalla tab.1 17% di 1.000.000 euro 170.000

L'ente può applicare il max di euro 114.775 e quindi non può utilizzare né totalmente l'incremento percentuale consentito né i resti di capacità assunzionale.





# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## 4^ IPOTESI

Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al 33%  
Soglia più alta 31%

L'ente risulta superiore ai valori soglia della tab.3 e quindi deve ridurre il suddetto rapporto al fine rientrare entro l'anno 2024 nel valore soglia del 31% mediante l'applicazione di un turn over inferiore al 100% o all'incremento delle entrate dei primi tre titoli.

**In ogni caso non è previsto alcun divieto di assunzioni .**

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## ASSUNZIONI NELLE UNIONI DI COMUNI

Le Unioni non sono destinatarie delle nuove norme per cui occorre rifarsi alla relativa normativa vigente rappresentata dall'art.1, comma 229 della legge 208/2015 in base alla quale:

«a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, (...) le unioni di Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente».

Pertanto le Unioni continuano ad avere un turn over pari al 100% rispetto alle cessazioni dei propri dipendenti in presenza di una disposizione che al momento non risulta abrogata

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

**Cosa si deve fare dopo l'approvazione del conto consuntivo 2019 se la programmazione è già stata adottata sulla base dei dati del rendiconto 2018?**

Nulla, perché è giusto prendere in considerazione i dati del rendiconto a disposizione nel momento in cui viene adottata la programmazione del fabbisogno sulla base del principio «tempus regit actum», a meno che non si vogliano ampliare le proprie facoltà assunzionali utilizzando l'aumento della spesa del personale prevista dal nuovo decreto.

E' sufficiente dimostrare con una specifica deliberazione che quanto già approvato è compatibile con le nuove regole.

## **Mobilità volontaria tra enti**

In caso di sostituzione di personale uscente per mobilità come ci si deve comportare?

Secondo la circolare applicativa i Comuni che applicano le nuove regole in base a criteri di sostenibilità finanziaria (cioè i Comuni virtuosi) non rientrano più tra gli enti che hanno limitazioni alle assunzioni per cui le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane che acquisiranno dagli stessi personale in mobilità, non potranno più considerare l'assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

Secondo la sez. reg.le Corte dei Conti Lombardia (del.74/2020) l'indicazione sembra essere riferita a tutte le tre tipologie di Comuni .

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## Regime derogatorio per l'anno 2020

Al fine di salvaguardare eventuali procedure già avviate prima del 20 aprile 2020, la circolare applicativa precisa che :

*«con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34 bis della legge n.165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)».*

[ L'art. 34bis prevede l'obbligo di comunicare alle strutture regionali e provinciali che gestiscono il personale in disponibilità l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso].

L'interpretazione è contestata dalla Corte dei conti per la Lombardia con la recente delibera n.74/2020

**Secondo la circolare l'eventuale conseguente maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia è, però, permessa solo per il 2020**

A decorrere dal 2021, i Comuni che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale, il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

# LIMITI SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

---

## RESTANO LE SEGUENTI CRITICITA'

### **Personale utilizzato da altri enti**

Secondo la definizione di personale prevista dall'art.2 del DPCM in cui viene compreso il personale a vario titolo utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, gli enti devono considerare nella propria spesa di personale anche quella sostenuta dall'unione per le funzioni trasferite o delegate con il forte rischio di superare il valore soglia in quanto nei bilanci dei Comuni si verrà a caricare una spesa non coperta dalle entrate, allocate invece nel bilancio dell'unione.

### **Assunzioni effettuate nel 2019 nel caso si sia invece fatto riferimento al rendiconto 2018**

Lo schema del DM stabilisce che per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1, dal 2020 al 2024, le percentuali di incremento della spesa di personale dovranno fare riferimento all'anno 2018.

Se nel 2019 è aumentata la spesa di personale il relativo aumento va a scomputo degli incrementi previsti per gli anni 2020 e successivi o risulta neutro?

# CONDIZIONI ASSUNZIONE PERSONALE

---

## ADEMPIMENTI PRELIMINARI condizionanti qualsiasi tipo di assunzione:

- a) Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale  
(art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000) e la trasmissione del programma alla Funzione pubblica entro 30 giorni dall'adozione (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001)
- b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009). **Anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance** ([Sezione . Controllo Sardegna del. n. 1/18](#))
- c) approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)  
(art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006)
- d) verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio (art. 16 della legge 183/2012)
- e) rispetto del limite relativo alla spesa del personale.
- f) rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-*bis*, del DI 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'art. 27 del DI n. 66/2014);
- g) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti. (art. 9, comma 1-quinquies, del DL. 113/2016)

## SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

---

- personale a tempo determinato o in convenzione;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di formazione lavoro e ad altri rapporti formativi;
- somministrazione di lavoro;
- lavoro accessorio.



# SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

---

## Limiti alle assunzioni a tempo determinato

Le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 *ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009* (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014). Pertanto gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

Qualora un Comune, per una serie di motivi, non abbia sostenuto anche nel triennio 2007/2009 alcuna spesa per lavoro flessibile, soccorre l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'Ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Ente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del nuovo CCNL 2016/2018 Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5

# SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

---

L'art. 22, comma 1, D.L. n. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 concede poi, alcune deroghe al tetto di spesa per le assunzioni flessibili a carattere stagionale, laddove sia dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:

- gli oneri devono essere interamente finanziati da privato nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione;
- prima di poter essere utilizzate, le risorse di cui al punto precedente, devono essere preventivamente incassate da parte dei comuni;
- le assunzioni devono essere finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali;
- devono essere rispettate le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica

Infine le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni organizzate da terzi per l'espletamento di servizi per conto di terzi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.

(vedasi regolamento predisposto dall'ANCI)

(Art. 22, comma 3 bis, D.L. 50/2016, convertito nella legge 96/2017)

Con l'art.93 del D.L.34/2020 è prevista la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020 anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015

# ASSUNZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

---

L'art.1, comma 446, della legge 145/2018 prevede nel triennio 2019-2021 la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla norma. Vedere in proposito le modifiche previste dall'art.1, commi 161, 162 e 495, della legge 160/2019.

Il comma 495 della legge 160/2019 prevede che, al fine di semplificare le assunzioni di cui sopra, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del Dlgs.81/2000, ed all'art. 3, comma 1, del Dlgs.280/1997, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del Dlgs.468/1997, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

Con il successivo comma 497 viene disposto che, ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono con utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006, ripartite con DPCM da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **entro il 30 giugno 2020 (così modificato dall'art.1, comma quater, D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020)**

Al fine del riparto le predette amministrazioni devono presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica **entro il 30 giugno 2020 (così modificato dall'art. 1, comma quater, D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020)**

# SUPERAMENTO PRECARIATO

---

Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, con l'art. 1, comma 812, della legge 205/2017 si mantengono validi i diritti maturati con le suddette disposizioni.

Il comma 881 dello stesso articolo integra le procedure di stabilizzazione introdotte dalla riforma Madia con l'art. 20 del Dlgs 75/2017 in cui si prevede una stabilizzazione diretta per chi ha maturato al **31 dicembre 2020 (così modificato dall'art.1, comma 1 bis, D.L. 162/2029 convertito nella legge 8/2020)** tre anni di servizio a tempo determinato negli ultimi otto anni e un concorso riservato per chi ha maturato i tre anni con contratti flessibili presso la stessa amministrazione senza possibilità di conteggiare i periodi svolti presso altri enti.

Con il suddetto comma si permette di conteggiare anche i periodi di lavoro prestato presso gli altri Comuni con servizi associati svolti mediante l'Unione di Comuni o convenzioni.

# PERSONALE

---

## MODALITA' DI ASSUNZIONI

Il comma 360 dell'art. 1, della legge 145/2018 prevedeva che a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, avrebbero dovuto procedere al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare **entro due mesi dalla data di entrata** in vigore della legge 145/2018 come previsto dal comma 300.

Il Ministro della P.A. ha promesso che entro il 30 marzo saranno predisposti i bandi tipo per i concorsi nella Pubblica amministrazione.

La novità è rivolta soprattutto agli enti locali, e in particolare a quelli medio-piccoli che spesso sono in difficoltà per la esile struttura.

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Con l'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (legge concretezza) è stato previsto che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del Dlgs.165/ 2001

# PERSONALE

---

## GRADUATORIE

Con il comma 147 dell'art. 1, della legge 160/2019 è modificata la normativa prevista dai commi da 361 a 365 dell'art. 1, della legge 145/2018, disponendo quanto segue:

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

Da intendersi che entro le suddette scadenze le procedure di assunzione devono essere completate e non solo avviate.

**Con l'art.1, comma 10 undecies del D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 viene precisato che le suddette disposizioni non si applicano alle assunzioni del personale delle scuole e degli asili comunali**

Con il successivo comma 149 è previsto che le graduatorie dei concorsi delle Pa approvate dal 1° gennaio 2020 valgono 2 anni dalla loro approvazione.

# PERSONALE

---

Resta la possibilità di utilizzarle per l'assunzione di personale a tempo determinato prevista dall'art. 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 (del. 41/2019 Corte dei conti Marche).

Entro il periodo di validità le graduatorie possono essere utilizzate per anche da altre pubbliche amministrazioni (art.1, comma 10-octies del D.L. n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/202) previa stipula di apposita convenzione. La convenzione in via eccezionale può essere stipulata anche dopo la conclusione del concorso.

Con **l'art. 17, comma 1 bis, D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020** si prevede che lo scorrimento possa avvenire anche per posti che siano stati istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 91 del TUEL

Ciò vale non solo nel caso di scorrimento della propria graduatoria, ma anche di quella di altra amministrazione.

# PERSONALE

---

## Progressioni verticali

Con l'art.1, comma 1 bis, D.L. 162/2029 convertito nella legge 8/2020 viene modificato l'art. 22, comma 15 del Dlgs 75/2017 disponendo che le progressioni verticali, intese come concorsi riservati esclusivamente agli interni, possano essere effettuate nel triennio 2020/2022, e non più come nella precedente disposizioni nel triennio 2018/2020.

Con l'art.1, comma 1 ter, D.L. 162/2020 convertito nella legge 8/2020 viene, inoltre, disposto che il loro numero non può eccedere il 30%, e non più il 20%, come precedentemente previsto sempre dall'art. 22, comma 15 del Dlgs 75/2017, di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni.



# FONDO SALARIO ACCESSORIO

---

Con l' art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019 (decreto crescita) è previsto che Il limite al trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, in proporzione all'aumento o diminuzione del personale (a tempo indeterminato e determinato) rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, considerato come base permanente di calcolo, compresi gli incarichi di posizione organizzativa.

Quindi il limite del fondo del salario accessorio non sarà più quello determinato nel 2016 ma il valore medio pro-capite ottenuto dal rapporto tra il fondo dell'anno 2018 ed il personale presente al 31 dicembre 2018.

In altri termini ciò che non potrà essere superato non sarà il valore del fondo ma il salario accessorio pro-capite.

**Il D.M. 17.3.2020 prevede che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 20.4.2020 con la precisazione che è, comunque, fatto salvo il limite iniziale del trattamento economico accessorio qualora il personale in servizio dovesse risultare inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, CHE, RICORDIAMOCI, NON POTRA', COMUNQUE, ESSERE SUPERIORE AL TETTO DEL 2016.**

## FONDO SALARIO ACCESSORIO

---

Ovviamente **tale quota media pro-capite dovrà, poi, essere ripartita in proporzione fra parte stabile e parte variabile.**

Esempio.

Valore salario accessorio 125.000 suddiviso fra parte stabile di 100.000 e parte variabile di 25.000.

Proporzione: 80% parte stabile e 20% parte variabile

Valore medio pro-capite 6.000 suddiviso in 4.800 parte stabile e 1.200 parte variabile

# FONDO SALARIO ACCESSORIO

---

## CALCOLO QUOTA MEDIA PRO CAPITE

Per il relativo calcolo occorre partire dal trattamento accessorio dell'anno 2018, comprensivo degli incrementi previsti dal CCNL del 21.5.2018, ancorché abbiano avuto effetto finanziario dal 2019, si devono considerare acquisite al fondo del 2018, ed al netto delle poste neutralizzate, cioè delle poste che in precedenza non concorrevano a determinare l'importo massimo del fondo (vedasi art. 67, commi 3, 4 e 5, del Ccnl 21.5.2018).

L'importo così ottenuto occorre dividerlo per il numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, effettivamente presenti al 31 dicembre del 2018 (senza fare la semisomma).

**Il suddetto calcolo dovrebbe essere fatto separatamente per le posizioni organizzative per le quali il trattamento accessorio è basato sull'invarianza delle risorse economiche destinate alla remunerazione dei relativi incarichi, restando possibile il travaso delle risorse tra le due quote pro-capite sulla base delle necessità, e restando inteso che la loro somma dovrà sempre rispettare il limite complessivo del trattamento del salario accessori determinato per il 2016.**

**Per le posizioni organizzative il calcolo della quota media pro-capite potrebbe avvenire facendo il rapporto tra l'importo del finanziamento loro destinato nel 2018 ed il numero di posizioni organizzative formalmente istituite e finanziate al 31.12.2018, prescindendo dal concreto affidamento dello stesso (principio basato sull'effettivo fabbisogno di posizioni organizzative e non sull'effettivo utilizzo)**

Ipotizzando che tale importo risulti di 2.000 euro, in futuro ogni lavoratore, sia già assunto sia di nuova assunzione, si porterà in dote tale valore come limite massimo.

# FONDO SALARIO ACCESSO

---

Il dubbio è come dovrà essere conteggiato il numero dei dipendenti assunti nel 2020 e negli anni successivi: metodo della semisomma o quello proporzionale al tempo lavorato.

- Secondo il metodo della semisomma si somma il numero dei dipendenti al 1.1 (es. 20) e quello al 31.12 (es. 22) e si divide l'importo per 2 ottenendo 21. Il Fondo verrà aumentato di 2.000 euro
- Secondo il metodo proporzionale il fondo aumenta in modo proporzionale al tempo effettivamente lavorato dai nuovi dipendenti

Esempio:

- Uno assunto al 1 marzo ( $2.000/12 \times 10 = 1.667$  euro)
- Uno assunto al 1 settembre ( $2.000/12 \times 4 = 667$  euro)

Il fondo verrà aumentato di complessivi 2.334 euro

Quest'ultimo metodo apparirebbe il più aderente alla normativa in quanto evidenzia l'effettivo incremento di risorse in riferimento all'aumento del personale rispetto a quello esistente al 31.12.2018.

Sarebbe comunque auspicabile una precisazione in merito.

**Si rammenta l'opportunità di dare corso rapidamente alla costituzione del fondo al fine di consentire l'avvio delle trattative per la contrattazione decentrata.**

# PERSONALE

---

## CONTRATTI.

·  
Riguardo al nuovo CCNL sarà necessario inserire un accantonamento la cui stima potrebbe aggirarsi intorno all'1,65% del monte salari per l'anno 2016 rivalutato del 3,48%, che sale al 3,5% a decorrere dal 2021, naturalmente al netto degli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo.

·

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

Nel bilancio di previsione esiste:

- **Un Fondo pluriennale vincolato in entrata suddiviso fra parte corrente e parte in c/capitale**
- **Un Fondo pluriennale vincolato in spesa spalmato in più voci**

## **Il fondo pluriennale vincolato in entrata**

rappresenta la quota di risorse accertate ed imputate nell'esercizio o in esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli stessi esercizi ma imputate nell'esercizio corrente o in quelli successivi in quanto esigibili negli stessi

**Il Fondo deve corrispondere esattamente al fondo risultante nella spesa alla fine dell'esercizio precedente.**

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura **di spese correnti** solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, **del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.**

E' possibile attivare il fondo pluriennale vincolato anche per spese correnti finanziate con entrate libere solo **in sede di riaccertamento ordinario dei residui** esclusivamente **in presenza di particolari eventi** e, quindi, «solo» **dopo la chiusura dell'esercizio** .

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

## **Il Fondo pluriennale vincolato in spesa**

rappresenta la quota di spese che si ritiene di impegnare nel corso dell'esercizio ma che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventerà esigibile in esercizi successivi, finanziata da risorse che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

Esso può riguardare anche spese impegnate negli esercizi precedenti che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventeranno esigibili in esercizi successivi.

Sugli stanziamenti definiti fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

## Spese di progettazione

La relativa disciplina è dettata dal D.M. 1.3.2019 previsto dall'art. 1, comma 909, della legge 145/2018, pubblicato sulla G.U n. 71 del 25.3.2019, con cui viene integrato il principio contabile 4/2 relativo alla competenza finanziaria c.d. potenziata.

In primo luogo occorre precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (livello minimo) che può essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

Secondo le nuove regole le spese di progettazione di livello minimo relative a opere da inserire nel programma delle opere pubbliche (e quindi di importo pari o superiore a 100mila euro), possono essere imputate al Tit. 2° alla voce U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti», prima dell'iscrizione in bilancio dell'opera, a condizione che nel DUP siano specificatamente individuati:

- l'investimento cui la spesa di progettazione è destinata
- le forme di finanziamento

per evitare inutili progettazioni cui non fa successivamente seguito l'esecuzione dell'opera.

Essendo verosimilmente difficile rispettare tali prescrizioni essendo problematico stabilire senza il progetto, in modo attendibile, l'entità delle risorse necessarie per realizzare l'opera stessa, gli enti potrebbero essere costretti a finanziare le spese di progettazione con entrate correnti o con oneri di urbanizzazione, contabilizzandole nel Tit. 1° della spesa.



# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

Una volta che l'opera sarà finanziata per l'intero importo, comprensivo anche delle spese di progettazione a livello minimo già sostenute, la quota di risorse in c/capitale relativa alle spese di progettazione già finanziate con entrate correnti, potrà essere utilizzata per dare il via a nuove spese sia correnti che in c/capitale.

**Attenzione** che nel caso di progettazione interna, le relative spese devono essere contabilizzate secondo la loro natura economica al Titolo 1° o al Titolo 2° della spesa (gli stipendi sono classificati tra le spese di personale mentre eventuali acquisti di macchinari necessari alla progettazione sono considerati spese di investimento)

Per quanto riguarda gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro, non essendo obbligatorio il loro inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, la relativa spesa di progettazione è stanziata in bilancio con registrazione nel Titolo 2° della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, tenendo, comunque, presente che anche in questo caso gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione devono essere classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40 mila euro non ancora impegnate, sono interamente conservate nel FPV a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'opera pubblica è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici dopo la (validazione) **l'approvazione** del livello minimo di progettazione, con conseguente possibilità di iscrivere nel bilancio di previsione l'ammontare complessivo dell'opera nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata

Le spese di progettazione riguardanti i livelli successivi a quello minimo (progetto definitivo ed esecutivo) sono registrate nel titolo 2° della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, restando sempre inteso che gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale.

La capitalizzazione delle spese classificate tra le spese di personale è comunque sempre effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

# TRASFERIMENTI ERARIALI

---

- contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- una quota pari a 300 milioni di euro da distribuire in 30 annualità di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015 per gli uffici giudiziari (DPCM 10.3.2017, attuativo, del comma 438 dell'art. 1, della legge 232/2016)
- altri eventuali contributi assegnati con il DPCM 10.3.2017
- contributo per finanziamento sistemi bibliotecari (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.3.2018 attuativo dell'art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017). Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

# TRASFERIMENTI ERARIALI

---

- contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è stato comunicato ai Comuni in data 20.2.2019 dal Ministero dell'interno

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Tali spese devono essere monitorate attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che fa ritenere la destinazione esclusivamente a spese di investimento.

**Con l'art. 1, comma 554 della legge 160/2019 sono confermati per tre anni (2020/2022) gli ulteriori 110 milioni, già previsti dall'art. 11 bis, commi 8 e 16, della legge n. 12/2018, di conversione del D.L. 135/2018, secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, e potranno essere utilizzati per la parte corrente senza vincoli di destinazione.**

# TRASFERIMENTI ERARIALI

---

## Unione di Comuni

E' confermato il contributo di 30 milioni di euro (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015

## Fusione di Comuni

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (art. 1, commi 868 e 869 della legge 205/2017)

Le modalità di riparto sono le stesse degli anni precedenti.

**Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015, art. 2).**

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni

## Comuni Montani

Con il comma 550 dell'art.1, della legge 160/2020 si raddoppiano i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020, portandoli a 10 milioni annui

# FONDO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

---

Con l'ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato disposto a favore dei comuni un contributo di € 386.934.839 per solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza COVID-19.

Le risorse sono utilizzabili per l'acquisto:

- di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale
- di generi alimentari o prodotti di prima necessità

**CODICI SIOPE:** (come indicato dalla Rgs)

Entrata: trasferimenti da ministeri (non FSC) E.2.01.01.01.001

Spesa: per i buoni spesa: U.1.04.02.02.999 «Altri assegni e sussidi assistenziali»

per i generi alimentari o prodotti di prima necessità: U.1.03.01.02.011 – «Generi alimentari»

Tale fondo era considerato inizialmente come anticipo del «fondo di solidarietà comunale», ma **con l'art.107 del D.L. 34/2020 quest'ultimo è stato reintegrato di pari importo.**

**In merito all'eventuale erogazione di contributo cash** a sostegno dell'emergenza economica, è opportuno ricordare la facoltà concessa dall'Ordinanza n.669 del 24.aprile di effettuare pagamenti fino al tetto di 3mila euro in deroga al limite massimo di mille euro previsto dall' art. 2, comma 4-ter, lettera b), del DI 138/2011

L'ordinanza prevede, inoltre, che per lo stesso fine possono essere utilizzati eventuali donazioni da far confluire su appositi conti correnti bancari aperti presso il proprio tesoriere o conti correnti postali. Di tali donazioni dovrà essere tenuta separata rendicontazione che al termine dello stato di emergenza dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'ente al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

**Problema cessione della propria indennità di carica da parte degli amministratori**

# FONDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

---

Con l' art. 114, D.L. 18/2020 è costituito un fondo di 65 milioni di euro a ristoro delle spese per la sanificazione degli ambienti dei Comuni.

Il contributo è stato assegnato con decreto 16.4.2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile, **e utilizzabile sia per spese già sostenute che per spese ancora da sostenere**, pur avendo un specifica finalità, non genera alcun vincolo di destinazione in quanto concesso a titolo di concorso spese **senza necessità di alcuna rendicontazione**. Pertanto l'ente potrà spendere anche di meno del contributo ricevuto senza obbligo di restituzione e di attribuzione di un vincolo di trasferimento.

Sulla base di quanto comunicato dalla RGS, la spesa deve essere così classificata:

- acquisto di materiale per la sanificazione: U.1.03.02.999 – altri beni materiali di consumo n.a.c
- acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale dell'ente addetto alla sanificazione (mascherine per esempio): U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento;
- acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell'ente: U.1.03.02.13.002 –servizi di pulizia e lavanderia

Qualora fosse difficile conoscere la destinazione dei fondi e quindi attribuire missione/programma specifici, la spesa potrà essere classificata alla missione 13 programma 7 (Tutela della salute).

La variazione può avvenire anche in corso dell'esercizio provvisorio con delibera assunta dalla Giunta

## FONDO PER STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE

---

Con l'art. 115 del D.L. 18/2020 è costituito un fondo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane per collaborare con le Forze dell'ordine dello Stato nella gestione e nel controllo delle disposizioni emanate in materia di Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale, limitatamente alla durata dell'emergenza. Il riparto delle somme è avvenuto con decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 16.4.2020.

Con la circolare del Ministero dell'Interno n. 7216/2020 è stato precisato che l'attività di «servizi operativi esterni su strada», per la quale spetta l'indennità di ordine pubblico, deve essere disposta dai Prefetti e non dai Sindaci. Per ottenere il finanziamento entro il 10 del mese successivo, l'indennità di ordine pubblico deve essere rendicontata alle Prefetture, maggiorata dei contributi previdenziali e dell'Irap.

Occorre, inoltre, tener presente che l'indennità in argomento (13 euro) è incompatibile con l'indennità di servizi esterni (10 euro) prevista dall'articolo 56-quinques del contratto sottoscritto per il comparto Funzioni Locali il 21 maggio 2018.

Infine con lo stesso articolo 115 viene previsto che le suddette prestazioni di lavoro straordinario non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



# FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI

---

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, con l'art. 106 del D.L.34/2020 viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 3,5 miliardi di euro

di cui 3 miliardi a favore dei Comuni e 500 milioni a favore delle Province e delle Città Metropolitane.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico con lo scopo di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 10 luglio 2020**, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal suddetto tavolo tecnico.

Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stato previsto l'erogazione di un acconto del 30% pari a 1.05 miliardi, avvenuta il 28 maggio.

L'importo è stato determinato in proporzione alle entrate del::

- a) Titolo 1° (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)
- b) Titolo 3°:
  - Tipologia 1 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)
  - Tipologia 2 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)

incassate al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE

# FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI

---

**L'erogazione è da iscrivere fra le entrate da Ministeri.**

Si ritiene dover sottolineare che tale fondo debba essere destinato alla copertura delle presunte minori entrate su cui si è basata l'assegnazione del fondo medesimo (in particolare l'IMU e servizi a domanda individuale ecc. a discrezione del responsabile del servizio finanziario) e non per nuove spese né, almeno per ora, per riduzioni di aliquote disposte a discrezione dell'ente.

Poiché il riparto del fondo è effettuato inizialmente sulla base di informazioni parziali circa l'andamento delle entrate e delle spese, è prevista una verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuarsi **entro il 30 giugno 2021** con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite ed eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

E', inoltre, prevista la possibilità da parte del Ragioniere Generale dello Stato di effettuare, con l'ausilio dei servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso gli enti per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio.

Con l'art. 121 del D.L.34/2020 è previsto **solo per il 2020** la costituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo **di 200 milioni** da assegnare sulla base della popolazione ai comuni ricadenti nei territori delle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, **i quali avranno l'obbligo di destinare le risorse ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID19**

**Il riparto è avvenuto il 28 maggio scorso**

# AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

---

Ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.L. 34/2020 anche i Comuni possono concedere aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e sotto forma di tassi di interesse agevolati per prestiti alle imprese.

Per la concessione di tali agevolazioni occorre in primo luogo attenersi alle condizioni e limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final-"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», al fine di non farli figurare come aiuti di stato.

E', poi, necessario l'adozione di un apposito regolamento approvato dal Consiglio con cui disciplinare le modalità e le condizioni per accedere a tali agevolazioni.

In caso di concessione di garanzie l'ente è opportuno effettuare un accantonamento tra le spese correnti tra i «Fondi di riserva e altri accantonamenti», che potrebbe essere finanziato anche con il contributo previsto dall'art. 112 del D.L. 34/2020 (fondo per i comuni dichiarate zone rosse), in proporzione alla garanzia prestata.

La garanzia può essere prestata sia per investimenti sia per spese di funzionamento.

In caso di concessioni di prestiti, sarebbe opportuno richiedere una garanzia fideiussoria.

# **Contributo per prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti**

---

Con l'art. 1, comma 540, della legge 160/2019 è previsto la concessione di un contributo ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

L'importo complessivo del contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 confluisce nel Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e la quota spettante a ciascun Comune sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020.

# FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

---

Con il DPCM 28 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 83 del 29 marzo 2020 sono stati determinati i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”

A decorrere 2020 la quota da ripartire ammonta ad euro 3.753.279.000 (art. 1, comma 851, della legge 160/2020).

Nel 2020 la quota di euro 1.885.643.345,70 è stata distribuita tra i comuni nella misura del 50% sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

A partire dal 2021 tale percentuale sarà incrementata del 5% annuo sino a raggiungere il 100% a decorrere dall'anno 2029.

Come previsto dall'art. 1, comma 848, della legge 160/2019, al fine di recuperare l'importo di 360 milioni di euro tagliato dal D.L. 66/2014, nel 2020 il Fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro, nel 2021 sarà incrementato di 200 milioni di euro, nel 2022 di 300 milioni di euro, nel 2023 di 330 milioni di euro e dal 2024 di 560 milioni di euro annui.

A seguito dell'emergenza Covid-19 il 40% è stato erogato nel mese di marzo,

# CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

---

Viene prevista dall'art 1, commi da 29 a 37, della legge 160/2019 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 la concessione nel limite massimo di 500 milioni di euro, di contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno (vedasi [Decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020](#)), come di seguito indicato:

- a) 50.000,00 euro ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- b) 70.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) 90.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- d) 130.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- e) 170.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti ;
- f) 210.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- g) 250.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno

# CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

---

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle OO.PP

I comuni dovranno avviare i lavori **entro il 15 settembre** di ciascun anno di riferimento del contributo.

Per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione **il termine è differito al 30 giugno 2020** (art. 1, comma 8 ter, della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019 (decreto milleproroghe)).

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 settembre, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tali ulteriori contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.**

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal Dlgs. 229/2011 classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020», e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il Comune deve darne pubblicità sul proprio sito e monitorare la realizzazione dell'opera secondo le modalità previste per il monitoraggio delle OO.PP. ed il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Sono previsti controlli sulla realizzazione delle opere da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Eventuali economie da ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo e poi utilizzati per ulteriori investimenti

## **CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE**

---

Con il comma 14 bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, a decorrere dall'esercizio 2020 è prevista la concessione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ripartiti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare **entro il 15 gennaio, prorogato al 15 luglio dall'art. 125, comma 1, D.L. 18/2020** di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse:

- a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio** di ciascun anno **prorogato al 15 novembre 2020 (art. 125, comma 1, D.L.18/2020 rilancio)**

**I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo.**

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, **per il 50%** previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 50% previo inserimento nel sistema di monitoraggio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.



## **CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE**

---

Il Comune beneficiario monitora la realizzazione delle opere attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».

Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo ottenuto nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione Opere pubbliche **ed è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'art.158 del Dlgs. 267/2000.**

Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

## **CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE e per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

---

Con il comma 14 ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, a decorrere dall'esercizio 2020 è prevista la concessione di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche con decreto del Ministro dell'interno, (l'importo per il 2020 è già stato assegnato con decreto del Ministro dell'Interno 14 gennaio 2020 )

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio, **prorogato al 15 luglio dall'art. 114 del D.L.34/2020**, di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto di tale termine o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno, **prorogato al 30 agosto dall'art. 114 del D.L.34/2020**, di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 luglio, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero i quali sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre, **prorogato al 15 novembre dall'art. 114 del D.L.34/2020** di ciascun anno.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio OO.PP, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori,

## **CONTRIBUTI A COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E e per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

---

Il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » ed Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

**Il comma 3 dell'art. 30 bis del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 stabilisce l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali.**

# **Interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica**

---

## **Art. 58-octies del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019**

1. Viene istituita una sezione del Fondo unico per la riqualificazione energetica delle scuole pubbliche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
2. Le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi ed ogni altra disposizione attuativa saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università

## **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)**

---

**Con il comma 66 dell'art. 1 della legge 160/2019 viene così modificato il comma 134 dell'art. 1 della legge 145/2018.**

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, **nel limite complessivo di:**

**135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022,**

**335 milioni di euro annui per ciascuno gli anni dal 2023 al 2025,**

**470 milioni di euro per l'anno 2026,**

**515 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032,**

**560 milioni di euro per l'anno 2033**

**200 milioni di euro per l'anno 2034.**

I Contributi possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**I commi da 135 a 138 dell'art. 1, della legge 145/2018 stabiliscono che i contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio **entro il 30 ottobre** dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:**

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale

## **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)**

---

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) per infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse**. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal Dlgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 20

## **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO**

---

L'art. 1, comma 38, della legge 160/2019 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di

- 350 milioni di euro per l'anno 2021,
- 450 milioni di euro per l'anno 2022,
- di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,
- di 700 milioni di euro per l'anno 2026,
- di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031,
- di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033
- di 300 milioni di euro per l'anno 2034

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il **termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo**. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

# CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

---

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, **entro il 15 novembre dell'esercizio precedente** all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici **ed efficientamento energetico**, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.



## CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

---

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i rendiconti della gestione, compresi gli allegati, nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

# CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

---

Nel caso di comuni colpiti da eventi sismici per i quali sono sospesi i termini di invio, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

**L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo:**

- a) entro 6 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;**
- b) entro 10 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;**
- c) entro 15 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;**
- c) entro 20 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000.**

**Per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i suddetti termini sono aumentati di tre mesi.”**

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari **per il 20% entro il 28 febbraio** dell'anno di riferimento del contributo, **per il 60% alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori**, attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016.

## **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO**

---

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

**I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto emesso entro il 15 novembre, secondo la graduatoria ivi prevista.**

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019.

Inoltre, sulle stesse opere, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione .

Le suddette disposizioni si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle città metropolitane ed ai comuni capoluogo che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie), per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo 400 milioni di euro.

(art. 1, commi da 139 a 148, legge 145/2018 come modificati dall'art. 1, comma 38 della legge 160/2019)

# CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

---

L'art. 1, comma 42, della legge 160/2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel limite complessivo di:

150 milioni di euro nell'anno 2021,

250 milioni di euro nell'anno 2022,

550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Il successivo comma 43 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, **entro la data del 31 marzo 2020** (*così modificato dall'art. 38 bis, comma 3 della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019*), sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di monitoraggio previsto per le OO.PP., di rendicontazione e di verifica, nonché **le modalità di revoca, di recupero** ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre (*così modificato dall'art. 38 bis, comma 3 della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019*)

# Contributi per progettazione

---

L'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 160/2019, al fine di favorire gli investimenti, dispone l'assegnazione ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di

85 milioni di euro per l'anno 2020,

128 milioni di euro nell'anno 2021,

170 milioni di euro per l'anno 2022

200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

**I comuni avrebbero dovuto comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 1, comma 10 septies della legge di conversione n. 8/2020 del D.L. 162/2019 (decreto milleproroghe), restando valide le richieste di contributo comunicate dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.**

La richiesta doveva contenere:

- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

# Contributi per progettazione

---

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato entro il 28 febbraio **(ora 30 giugno dall'art.1, 10 septies della legge di conversione n. 8/2020 del D.L: 162/2019 (decreto milleproroghe)** dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

# Contributi per progettazione

---

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapacità, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

L'affidamento della progettazione è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

## **Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**

---

L'articolo 30-ter del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019 (decreto crescita) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la concessione di un contributo a sostegno dell'ampliamento di esercizi commerciali esistenti come individuati dallo stesso articolo, o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, relativamente ad attività site nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

A tal fine il Comune istituisce nel bilancio un apposito stanziamento finanziato con apposito fondo da parte dello Stato avente una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi beneficiari e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati dall'esercente nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

Per accedere al contributo è necessaria la presentazione di una domanda annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno, **spostato solo per il 2020 al 30 settembre (art. 1, comma 10 sexies, D.L. 162/2019 convertito nella legge 8/2020)**, con le modalità che saranno indicate dal Comune.

Il contributo, "determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi", è commisurato ai mesi di apertura dell'esercizio oggetto del beneficio nel quadriennio, periodo che non può essere inferiore a sei mesi.

Il Comune dovrà, poi, presentare apposito rendiconto al ministero.



# **CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

---

Con l'art. 5, comma 2 ter, del D.L. 14/2017, convertito nella legge 48/2017, integrato dall'art. 35 quinquies, comma 1, del D.L. n.113/ 2018, convertito nella legge 132/2018, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni sono previsti contributi di 32 milioni per l'anno 2020, di 42 milioni per l'anno 2021 e di 51 milioni per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati

## **Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani**

---

E' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Al provvedimento si darà attuazione mediante apposito provvedimento normativo

(art. 5 septies, D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

# ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

---

Obbligo (annuale) di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 158 del Tuel, con cui gli enti devono rendicontare le spese sostenute ed i risultati raggiunti in termini di efficacia ed efficienza. In caso di mancata presentazione del rendiconto è prevista **la revoca del contributo stesso**, anche se la spesa è stata regolarmente sostenuta.

In riferimento ai contributi precedentemente elencati il suddetto adempimento si dovrebbe coerentemente considerare superato in presenza dell'obbligo trimestrale del monitoraggio previsto per le opere pubbliche.

Purtroppo solo relativamente ai lavori finanziati per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile da parte dei Comuni con meno di 1.000 abitanti l'art. 14 bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019 ha previsto esplicitamente l'esonero dal suddetto obbligo, mentre ciò non è avvenuto negli altri casi con il significato, quindi, della persistenza di tale adempimento in assenza di esplicita esenzione.

# SPORT BONUS

---

Con l'art.1 comma 177, della legge 160/2019 viene confermato anche per il 2020 quanto previsto dall'art. 1, commi 621, 626 e 627, della legge 145/2018, riguardo al riconoscimento di un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:

- comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione
- darne contestualmente adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con DPCM 30.4.2019 (GU. n.124 del 29.5.2019) sono state individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

# PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

---

In riferimento al programma di dismissioni immobiliari previsto dal Governo nel periodo 2019/2021 (comma 422) , l'art. 1, comma 426 della legge 145/2018 prevede l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito mediante la sottoscrizione ed attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del TUEL, che si intende attuato a seguito della ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione del comune alla variazione degli strumenti urbanistici derivante dall'accordo stesso per il cambio di destinazione d'uso.

Con l'art. 25 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, viene estesa agli enti locali di includere nel programma di dismissioni gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di loro proprietà.

Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di costituzione del diritto di superficie sugli immobili valorizzati.

In base ai criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2015, la quota premiale puo' essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione e sarà determinata in funzione:

- della tempistica del procedimento di valorizzazione;
- della complessità dell'intervento.

# PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

---

Il pagamento della quota premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, limitatamente alle operazioni di alienazione, costituzione e concessione concluse negli esercizi precedenti, successivamente alla acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato.

Gli enti territoriali destinano le somme ricevute per aver contribuito all'alienazione dei beni statali alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento e quelle derivanti dall'alienazione dei propri immobili alla riduzione del debito degli stessi.

In caso di concessione degli immobili, per l'intera durata della concessione è corrisposta agli enti territoriali una quota premiale pari al 10% del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai comuni interessati e' altresì riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.

Tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio del certificato di abitabilità.

# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

---

## Termini

Con l'art. 138 del D.L. 34/2020 i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU sono stati allineati con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, cioè 31 luglio 2020

I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. (art. 21, comma 2 ter, D.L. 50/2017)

# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

---

**E' possibile variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine fissato da legge statale per la sua approvazione?**

Su tale problema erano intervenuti in precedenza sia la Corte dei conti che il Mef ammettendo la possibilità di modifica solo a seguito di un mutato quadro normativo.

In questo caso:

- secondo il ministero dell'Economia (risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011) è possibile modificare l'addizionale Irpef e provvedere con una normale variazione al bilancio già approvato
- secondo la Corte dei conti (Lombardia, deliberazioni n. 205/2011 e n. 431/2012) non appare sufficiente l'adozione di un mero provvedimento di variazione al bilancio approvato, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio stesso. Tuttavia, con un successivo orientamento la stessa Corte dei conti (delibera n. 216/2014) ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza riapprovarlo ex novo

**Non è, invece, ammessa modifica di aliquote e tariffe in seguito a mutate valutazioni dell'organo politico.**

Dello stesso parere la Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 20/2019) con cui si esclude la possibilità per l'ente di variare, nel caso specifico, la fascia di esenzione (o l'aliquota) dell'addizionale Irpef attraverso un mero atto di variazione di bilancio, soluzione invece ammessa qualora la modifica discenda da sopravvenute disposizioni normative.



# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

---

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

Con la Risoluzione n.1/DF del 29.5.2017 il MEF afferma drasticamente che tale possibilità si può utilizzare solo entro il termine perentorio del 31 luglio, termine previsto dall'art. 193, comma 3, del TUEL

# Delibere regolamentari e tariffarie

---

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze.

Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15

(art. 15 bis, comma 1, lett. a) e lett. b), D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019).

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

## ART. 1 , commi da 738 a 783, legge 160/2019

Parte dal 2020 l'unificazione Imu-Tasi con conseguente abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Non si parla di «nuova Imu», ma di riscrittura della disciplina attuale.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono sostanzialmente le norme già previste circa l'oggetto ed il soggetto all'obbligazione tributaria, la determinazione della base imponibile e le esenzioni:

- è esclusa l'abitazione principale o assimilata fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille con possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento .
- possibilità, con espressa deliberazione del consiglio comunale, di incrementare l'aliquota massima del 10,6 per mille fino ad un massimo dello 0,8 per mille a condizione che sia stata esercitata la stessa facoltà dell'incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019.

Negli anni successivi la suddetta maggiorazione potrà essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

A decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille con possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla al 6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

- Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille continua ad essere riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille
- L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 1 per mille ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento
- Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari al 1 per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dalla nuova IMU
- L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
- E' prevista la possibilità di stabilire l'esenzione di immobili di proprietà privata dati in comodato gratuito al Comune, o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Da tener presente che la norma non pone alcun vincolo in merito al tipo di attività, per cui potranno accedere all'esenzione anche gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla lettera i) del Dlgs 504/1992, applicabile alla nuova Imu in forza del comma 759 della legge di bilancio 2020.

Le dichiarazioni riguardo al possesso degli immobili devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, da redigersi secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione attualmente vigente.

Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

.

Per l'anno 2020, i comuni devono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione cioè entro il 31 luglio 2020.

**La delibera sulle aliquote è obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova Imu.**

.

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

Circa i termini per il versamento dell'imposta, la regola generale prevede che sia effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**L'art. 177 del D.L. 34/2020 dispone l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune riguardante gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché gli stabilimenti balneari e termali**

**A ristoro delle minori entrate è previsto per l'anno 2020 il riparto di un fondo pari a 74,90 milioni di euro da effettuare con decreto del Ministro dell'interno entro il 27 giugno 2020.**

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote definitive.

Si tratta di una norma palesemente errata in quanto costringerebbe al versamento il contribuente che ha venduto e permetterebbe a chi ha acquistato nel 2020 di non effettuare alcun versamento.

Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali relativamente alla quota di immobili destinati all'attività commerciale è effettuato in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti.

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate, sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

**Ma nell'attuale situazione di emergenza è possibile da parte dei Comuni prorogare le suddette scadenze?**

**La risposta sembrerebbe positiva in quanto, sebbene l'articolo 1, comma 762, legge n. 160/2019, stabilisca le scadenze di versamento in deroga ai poteri regolamentari al 16 giugno ed al 16 dicembre, con l'art. 1, comma 777 della legge 160/2019 viene rinviato al regolamento la possibilità di «stabilire differimenti dei termini per situazioni particolari» come l'emergenza sanitaria in atto!**

**Il differimento può riguardare anche la quota statale dello 0,76% sui fabbricati di categoria D?**

**Per il MEF la risposta era stata negativa.**

**L'IFEL avrebbe indicato come soluzione il differimento con comunicazione da inviare al Ministero**

**Secondo altri autorevoli commentatori la soluzione potrebbe essere quella di mantenere il termine del 16 giugno prevedendo la non applicazione di sanzioni ed interessi in presenza di versamenti fatti non oltre una determinata scadenza (es. 30 settembre) da stabilire con il regolamento così come prevede l'art. 1, comma 775, della legge 160/2019, ultimo periodo, con cui si prevede «la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»**

# UNIFICAZIONE IMU - TASI

---

Ad 8 giorni dalla scadenza è di nuovo intervenuto sull'argomento il Ministero con la risoluzione n.5/Df/2020 sostenendo la possibilità di differire il termine dell'acconto con delibera di Giunta da ratificare da parte del Consiglio, fatta eccezione per la quota statale in quanto, essendo di pertinenza dell'erario, tale facoltà non rientra nei poteri regolamentari dei Comuni.

Inoltre, sempre secondo il MEF, non rientrerebbe nelle competenze del Comune nemmeno la disapplicazione delle sanzioni ed interessi in assenza di una autorizzazione statale, dimenticando il suddetto art.1, comma 775 della legge 160/2019.

Si sottolinea, peraltro, che gli interessi sarebbero interamente di competenza comunale.

Poiché è impensabile pretendere dal titolare di fabbricati di categoria D due versamenti in date diverse e considerato che nelle linee guida per la definizione dei regolamenti comunali relativi alla soppressa Imu emanate dallo stesso Ministero veniva precisato che il versamento della quota riservata allo Stato «deve avvenire contestualmente al versamento della quota d'imposta spettante al comune» e che, comunque, atteso che siamo di fronte ad una risoluzione ministeriale, documento di prassi, il quale per consolidata giurisprudenza, non comporta alcun vincolo trattandosi di un mero parere, peraltro non supportato da alcuna norma, appare senz'altro legittima la decisione della disapplicazione delle sanzioni.

**PER LA DISAPPLICAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI È, COMUNQUE, NECESSARIA UNA DELIBERA CONSILIARE**



# NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

Quadro complicato a seguito della coincidenza del debutto del nuovo metodo tariffario con l'esplosione della pandemia COVID-19.

Con la DELIBERA N. 443/2019 del 1.11.2019 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti, che, però verrà rivisto entro il prossimo 30 giugno (documento ARERA n. 189/2020).

Riguardo all'IVA, in caso di applicazione della Tari tributo, si prevede che l'imposta, essendo indetraibile, sia considerata un costo da inserire nel Piano economico e finanziario.

Riguardo alle poste inesigibili, nel caso della Tari tributo è precisato che il loro riconoscimento potrà avvenire secondo la normativa vigente, mentre nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento è previsto per quelli per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

E' individuato il perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti prevedendo, tuttavia, che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro (come lo spazzamento neve), siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

La delibera indica anche il procedimento di approvazione del Pef, prevedendo che lo tesso debba essere predisposto dal gestore dei rifiuti e trasmesso all'ente territorialmente competente il quale, dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, lo trasmette all'Autorità che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territorialmente competente.

Viene precisato che il Pef non può essere solo un mero elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi..

# NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## TERMINI APPROVAZIONE TARIFFE

Con l'art. 148 del D.L. 138/2020 il termine per l'approvazione delle tariffe è prorogato al 31 luglio 2020, (termine di approvazione del bilancio di previsione).

ARERA ha posto in consultazione fino al 30 giugno il documento 189/2020 con il quale intende modificare il metodo tariffario rifiuti per provare ad adeguare il metodo tariffario all'emergenza

Con l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 viene, però, prevista la possibilità di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

L'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferiscono; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I relativi versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**NECESSARIA L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO per prevedere una scadenza dopo il 1° dicembre**

# NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

## RIDUZIONI

Arera con la delibera n. 158/2020, fortemente contestata dai Comuni in quanto priverebbe i Comuni della potestà decisoria e regolamentare dal comma 639 e seguenti della legge 147/2013, ha disposto per le «utenze non domestiche una riduzione “obbligatoria”, da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura determinati all'emergenza sanitaria.

Per l'applicazione è consigliabile riferirsi a quanto precisato da IFEL con la sua nota di approfondimento del 31 maggio scorso.

**Da tener conto dell'obbligo della copertura integrare dei costi del servizio per i quali sono, peraltro, presumibili incrementi dovuti alla pandemia, per cui i suddetti sconti comporterebbero un inevitabile aumento per le utenze domestiche.**

Da ricordare che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle specificatamente previste dal precedente comma 659, provvedendo alla relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

# NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

## Determinazione del FCDE nel piano economico finanziario

Riguardo all'accantonamento a fondo svalutazione crediti, secondo l'articolo 14 del metodo tariffario rifiuti, in caso di TARI tributo sarà possibile l'inserimento nel PEF di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità; nel caso di TARI corrispettiva si potrà effettuare l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale (dallo 0,5% al 5%).

## **Tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente spettante alle Province o alle Città Metropolitane**

---

L'art. 38 bis del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 prevede che il tributo annuale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) spettante alle Province o alle Città Metropolitane a decorrere dal 1° giugno 2020 sarà versato direttamente alle stesse mediante l'assegnazione all'Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione F24) con il compito di riversarlo direttamente all'ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune.

Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente.

Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

## INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

---

In base all'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) i comuni che **hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini previsti dal TUEL**, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, nella misura massima del 5% dell'effettivamente riscosso, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017.

**Secondo l'IFEL riguardo al termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio si deve intendere quello eventualmente prorogato come previsto dall'art.151, comma 1, del TUEL.**

Tale interpretazione è smentita dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna la quale, con deliberazione n. 52/2019 sostiene che gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo se l'ente approva tassativamente il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente in quanto l'art.163 del TUEL limita nel corso dell'esercizio provvisorio l'attività gestionale dell'ente a una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

Vedasi anche *SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 46/2020*

# INCENTIVI TECNICI

---

## CONTABILIZZAZIONE SECONDO LA COMMISSIONE ARCONET

Gli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 (compresi i relativi oneri contributivi ed erariali) devono essere assunti all'interno degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono

Sono dunque contabilizzati nel titolo II della spesa per le opere pubbliche o nel titolo I per servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'art.113, comma 2 ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti», categoria 3059900 «Altre entrate correnti n.a.c.», voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale.

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale.

La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui sopra, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando effetti di duplicazione della spesa

# RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

---

## ART. 1, commi da 786 a 814 , legge 160/2019

Si prevede che tutte le entrate tributarie, anche quelle spontanee, siano incassate direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante modello F/24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 .

Lo stesso per quelle diverse da quelle tributarie con esclusione del modello F/24.

Sono escluse la nuova IMU ed il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che entrerà in vigore dal 1.1.2021.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate.

Il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci di ogni mese al Comune ed al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Dal 1° gennaio gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

L'immediata esecutività riguarderà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti, con esclusione delle multe previste dal Codice della strada.



# RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

---

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono determinati come di seguito indicato:

- a) una quota denominata "oneri di riscossione pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

I contratti in corso tra Comuni e concessionari privati devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 31/12/2020, termine che Anacap ritiene insufficiente per consentire alle aziende di avviare e concludere con i comuni le trattative riguardanti il corrispettivo tra prestazione e controprestazione, considerato la consistenza dei contratti..

**Necessaria la revisione del regolamento entro il termine di approvazione del bilancio.**

# TOSAP/COSAP

---

L'art, 181 del D.L. 34/2020 **prevede l'esenzione** dal pagamento di Tosap/Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, **dal primo maggio e fino al 31 ottobre 2020.**

Contestualmente per il ristoro ai Comuni del relativo minor gettito, è istituito per l'anno 2020 un fondo di 127 milioni di euro da ripartire a favore dei Comuni **entro il 27 giugno 2020** con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In caso di mancata intesa il decreto medesimo è comunque adottato.

**In base alla suddetta norma i dehors rimasti aperti da marzo ad aprile saranno tenuti al pagamento!**

**In merito potrebbe intervenire il Comune il quale, però, ha ampia autonomia per quanto riguarda il COSAP trattandosi di un'entrata patrimoniale, mentre per la TOSAP, essendo un tributo, potrà provvedere solo con una riduzione in proporzione ai mesi di chiusura**

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

---

## Imposta di soggiorno

L'art. 46, comma 1 bis, del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte.

I comuni di cui sopra avrebbero dovuto essere individuati entro il 24 gennaio 2020 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (art. 15 bis comma 1, lett. b), D.L.34/2019, convertito nella legge 58/2019).

L'art. 180 del D.L. 34/2020 istituisce per l'anno 2020 un fondo di 100 milioni di euro da ripartire a favore dei Comuni a ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta stessa in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

La ripartizione del fondo è prevista **entro il 27 giugno 2020** con decreto del Ministro dell'interno.

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

---

Con i commi 3 e 4, dell'art. 180, del D.L. 34/2020 viene precisato che i gestori delle strutture ricettive diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto e per l'omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Dlgs.471/1997».

**Ciò significa che il gestore della struttura diventa sostituto di imposta e non è più «agente contabile».**

Appare, pertanto, necessario rivedere il relativo regolamento.

**Si ricorda, infine, che il relativo gettito deve essere utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali**

## Addizionale comunale IRPEF

---

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere assunte sia in caso di nuova istituzione o conferma o modificativa, e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso che deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce (art.4, comma 1, D.L.16/2012, convertito nella legge 44/2016)

.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art.8, comma 2, Dlgs. 175/2014), pertanto non è collegata alla delibera pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

## Addizionale comunale IRPEF

---

La previsione del gettito può essere pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, la previsione è effettuata sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da prevedere conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .

## Imposta sulla pubblicità

---

Con sentenza 15/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta deliberata dai Comuni, ai sensi dell'art. 30, comma 17, della legge 488/1999, se rinnovata, anche tacitamente, a partire dal 2013 a seguito dell'abrogazione di tale disposizione avvenuta con l'art. 23, comma 7, allegato 1, punto 30, del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, costringendo i comuni che l'avessero applicata, a ridurre la previsione del relativo gettito, nonché a stanziare le risorse per i rimborsi di quanto illegittimamente acquisite dal 2013 al 2018 (attenzione alla prescrizione)

Con l'art. 1, comma 917, della legge 145/2018 è stato disposto che il rimborso possa avvenire in forma rateale **entro cinque anni** dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (cioè accertata dal Comune).

# TARIFFE E PREZZI PUBBLICI

---

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo (art. 54, comma, 1, lettera a), legge 388/2000).

Illegittimo l'aumento dopo le iscrizioni (TAR Campania sentenza 2398/2016)



# Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

---

La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo **è obbligatoria.**

Con l'art. 34 del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 (decreto fiscale collegato alla manovra 2020) è stata prorogata al 2021 la disposizione che prevede il riconoscimento ai Comuni del 100% di quanto riscosso a seguito di tale partecipazione.

Ai Comuni è riconosciuto il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, è devoluto anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

## STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

---

Con l'art. 4 del D.L. 119/2018 (decreto fiscale) sono stati annullati i debiti ancora iscritti a ruolo al 24 ottobre 2018 di importo residuo fino a mille euro, che risultavano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 riguardanti, per i Comuni: **tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef e addizionali, rette scolastiche e contravvenzioni stradali.**

Riguardo al rimborso all'agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2013-2018 per le procedure esecutive poste in essere dallo stesso in relazione ai debiti annullati, lo stesso, essendo ai carico dei comini, se presentato entro il 31 dicembre 2019, dovrà essere rimborsato da questi ultimi a decorrere **dal 30 giugno 2020**, in venti rate annuali.

# SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

---

Nella G.U. n. 42 del 20 febbraio scorso è stato pubblicato il D.M. 30.12.2019 ( che avrebbe dovuto essere emanato entro il 27.7.2012!), con cui vengono disciplinate le modalità di versamento delle sanzioni per violazione ai limiti di velocità e stabilisce lo schema di relazione sui dati dei proventi e relativa destinazione.

Sono interessati Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di comuni.

Le somme incassate nell'anno 2019 dovranno essere versate entro **il 30 giugno 2020**, al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione così come previsto dalla Sezione regionale di controllo Corte dei conti Emilia Romagna con parere n. 44/2016.

A regime a partire dall'anno 2020 il versamento dei proventi dovrà avvenire **entro il 30 aprile di ogni anno**, con riferimento agli incassi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento relativo agli anni precedenti dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche da concordare tra le parti interessate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro tale termine. L'ANCI e l'UPI predisporranno uno schema di convenzione tipo.

# SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

---

I responsabili dei servizi finanziari (o il segretario), e non il comandante della polizia locale degli enti locali, dovranno redigere una relazione sui proventi incassati nell'anno precedente come risultano dal rendiconto, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 1 del decreto, da trasmettere annualmente entro il 31 maggio in via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a quello dell'Interno, seguendo le istruzioni operative che saranno fornite dal Ministero dell'interno stesso.

In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile entro il termine del 31 maggio, l'invio potrà slittare al 30 settembre 2020.

**La proroga al 30 settembre è già stata stabilita dal Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città, a seguito dell'emergenza Covid-19.**

In caso di inadempimento e trascorsi 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti senza riscontro, scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti.

Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di enti locali, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli enti che ne fanno parte

Qualora il servizio di polizia locale sia esercitato tramite convenzione tra più comuni, all'invio della relazione provvede il comune capofila ovvero i singoli comuni firmatari della convenzione per la quota di proventi di rispettiva competenza.

La relazione degli enti risultanti da fusione è presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun ente estinto.

# SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

---

Importante ricordare l'obbligo annuale, prima dell'approvazione del bilancio, di indicare la destinazione della quota vincolata con delibera della Giunta

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota accantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

## Proventi parcheggi a pagamento

---

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

# Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016)

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori (art. 13, comma 5 quinquies, D.L. 162/2029 convertito nella legge 8/2020).

Con l'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020 è prevista la possibilità, **limitatamente al 2020**, di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie per l'emergenza Covid-19, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del DPR. 380/2001 (quelle destinate espressamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive).

La commissione Arconet ha precisato che le nuove indicazioni di legge devono essere considerate come una «generica destinazione ad una categoria di spese», e, quindi, non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico» non rientrando, pertanto, nella cassa vincolata

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna).

# FONDO RISCHI

---

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano probabilità di soccombenza, scatta l'obbligo di stanziare con **un apposito fondo rischi**, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, qualora il contenzioso non fosse ancora concluso, confluiranno nel **risultato di amministrazione accantonato**.

Al fine di determinare l'importo da accantonare occorre accertare se si tratta di:

- passività «probabili» (in presenza di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché di giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di alta probabilità di soccombenza ); indice di rischio 51%
- passività possibili (quando il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile); indice di rischio tra il 10% ed il 49%
- evento remoto quando la probabilità è stimata inferiore al 10% e, quindi, non appare necessario alcun accantonamento

(Sez. reg.le di controllo Lombardia - deliberazione n. 69/2020)

È possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso ( **DM 1 agosto 2019**)

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

E' possibile prevedere altri fondi da accantonare (es. futuri miglioramenti derivanti dal nuovo CCNL, copertura di possibili debiti fuori bilancio, accantonamento perdite partecipate) ed altri accantonamenti a discrezione del responsabile finanziario.



# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

---

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce la Giunta provvede, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate..

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, previo aggiornamento da parte della Giunta dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (art. 187, comma 3, TUEL).

**Qualora al bilancio di previsione sia applicato il risultato di amministrazione accantonato, vincolato o destinato ad investimenti, nella nota integrativa dovranno, inoltre, essere compilati i nuovi prospetti A/1, A/2 e A/3 di cui, rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3 al D.M. 1.8.2019 nei quali sono, appunto, indicati gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate ad investimenti.**

**A partire dal bilancio 2021/2023 i suddetti prospetti dovranno, invece, essere obbligatoriamente allegati alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.**

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

---

Con l'art. 109, comma 1 ter, del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 si prevede che in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo derivanti da economie provenienti da contributi assegnati da amministrazioni statali o regionali sia in parte corrente che in c/capitale, a condizione che:

- a) riguardino interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie in attesa di essere restituite o dell'autorizzazione ad essere riutilizzate per le stesse finalità
- b) non siano già state destinate in precedenza
- c) non riguardino funzioni essenziali (vedasi in proposito l'art. 14, comma 27 del D.L. 78/2010) come scuola, viabilità, raccolta rifiuti, polizia locale ecc.

Si deve trattare di contributi già incassati e non a residui attivi (peraltro irregolari in caso di contributi concessi a rendiconto con conseguente avanzo inesistente)

Il suddetto avanzo è destinato a far fronte all'emergenza Covid-19, quindi ad un ampio numero di interventi (agevolazioni, sussidi, riduzione di entrate fiscali ecc.)

L'avanzo può essere utilizzato sia per spese correnti che in c/capitale, purché sia destinato ad attenuare la crisi derivante dall'attuale situazione di emergenza

E' sufficiente una comunicazione all'amministrazione statale o regionale, senza attendere l'autorizzazione

## **ATTENZIONE ALLE MODALITA' DI SVINCOLO**

E' sconsigliabile far confluire le suddette quote nel risultato di amministrazione disponibile in quanto non solo continuano ad avere un vincolo di destinazione, seppur generico, alle spese per emergenza coronavirus, ma, in caso di disavanzo, andrebbero automaticamente a ridurre il risultato negativo.

La soluzione migliore appare quella di trasferirle nella voce « vincoli da leggi e principi contabili».

Occorre precisare che chi avesse già approvato il consuntivo mantenendo le quote in argomento nella voce «vincoli da trasferimenti» non potrà accedere al beneficio in argomento.

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

---

Il risultato di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (art. 187 TUEL)

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

**IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**In caso di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo libero deve essere obbligatoriamente utilizzato per anticiparne la copertura (SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 92/2018)**

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO

---

## DEROGA

Limitatamente all'esercizio 2020, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, con l'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del Dlgs. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio è prevista la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Tale possibilità è utilizzabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione, sempre ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

# UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

---

L'art. 26-bis del D.L. 50/2017 consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e purché abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità e garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

In caso in cui il risultato di amministrazione risulti negativo o qualora lo stesso non presenti un importo sufficiente a coprire le quote vincolate, destinate ed accantonate, il conseguente disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato al bilancio dell'esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, tenendo conto che la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione

Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. **Il piano di rientro è sottoposto al parere dell'organo di revisione.**

La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.

**Con periodicità almeno semestrale** il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere dell'organo di revisione (art. 188 TUEL)

L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

## MODALITA' DI RIPIANO DEL DISAVANZO

La copertura può avvenire mediante l'utilizzo delle economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, ed eventualmente con contestuale modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento solo a squilibri di parte capitale.

(ART. 193 TUEL)

Agli enti locali che presentino un disavanzo di amministrazione, nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi (art. 188 TUEL)

# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

## IPOSTESI MAGGIOR RECUPERO DEL DISAVANZO

In base all'art. 188 del TUEL il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato o in unica soluzione nell'esercizio in cui viene accertato o negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione.

In caso di ripiano in tre esercizi, qualora si verificasse sulla prima o seconda annualità un'accelerazione del recupero del disavanzo, il principio contabile 4/1 impone l'obbligo di ridurre i tempi del ripiano.

Ora con l'art.111, comma 4-bis, del D.L18/2020, si prevede che:

«Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»

Ciò significa che a partire dal 2020 l'ente può recuperare l'effetto positivo già nel 2020 riducendo o addirittura annullando la quota da applicare in tale esercizio.

Occorre, inoltre, tener conto che la nuova disposizione subordina il miglioramento a condizione che lo stesso sia determinato da maggiori entrate o minori spese programmate negli esercizi successivi inserite nel piano di rientro, ma realizzatesi anticipatamente.

Il piano di rientro è previsto solo in caso di procedura di riequilibrio e non, ad esempio, per altri tipi di disavanzo (es. derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, derivante dall'eliminazione dei mini crediti) in riferimento ai quali, qualora il miglioramento dovesse derivare da un semplice andamento favorevole della gestione di competenza, l'effetto positivo si continuerebbe ad avere solo per le ultime annualità?



# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

## DIVERSI TIPI DI DISAVANZO

### 1) Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

### 2) Disavanzo da eliminazione di minicrediti

Riguarda lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro previsto in via automatica dall'art. 4 del DI 119/2018.

Con il comma 6 dell'articolo 11-bis del D.L. 135/2018 convertito dalla legge 12/2019 (decreto semplificazione), era stata prevista la possibilità da parte degli enti di ripartire la perdita, calcolata al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, **in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti**

Con l'art.16-quater del D.L.34/2019 (decreto crescita), a seguito del ritardo con cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato nel 2019 l'importo dei crediti cancellati, è stato prorogato al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei suddetti crediti.

### 3) Disavanzo derivante dall'obbligo di calcolare il FCDE con il metodo ordinario

Qualora l'obbligo del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario per determinare il FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione del 2019 generi un disavanzo, l'art. 39 quater della legge di conversione del decreto milleproroghe (D.L. 162/2019) prevede la possibilità di ripianarlo in quote costanti, **in non più di quindici annualità, con decorrenza dall'esercizio 2021.**

L'importo da ripianare è determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato con il metodo ordinario

# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto. Per il rientro possono essere usate le economie di spesa e tutte le entrate - a eccezione di quelle provenienti da mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione - i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali e da altre entrate in conto capitale.

La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione

## **4) Disavanzo derivante dall'obbligo di accantonare il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 2019**

Essendo stata dichiarata incostituzionale (sentenza 4/2020) la disciplina sull'uso del fondo anticipazione di liquidità prevista dall'art. 2, comma 6 del DI 78/2015 e dall'art. 1, comma 814, della legge 205/2017 per l'accantonamento del FCDE, a decorrere dal 2019 diviene obbligatorio accantonare il FAL nel risultato di amministrazione per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni concesse non ancora rimborsate alla stessa data.

L'art. 39 ter, comma 2, della legge di conversione del decreto milleproroghe (D.l. 162/2019) prevede che l'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente per effetto di tale accantonamento, possa essere ripianato **dal 2020 per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio.**

# UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO

---

## ART. 1, COMMI 897 e 898, LEGGE 145/2018

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, la legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione

In assenza dell'approvazione dei propri rendiconti non è possibile applicare al bilancio di previsione alcuna quota fino all'avvenuta approvazione.

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previsti nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

**Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.**

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche,

La commissione Arconet nella seduta del 20 settembre 2017 ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel conto economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre

- i crediti assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa

Per la determinazione del fondo, per ciascuna delle entrate considerate, a partire dal 2020 si calcola la media semplice del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta..

**Nel 2020 la quota da stanziare deve essere almeno pari al 95% dell'importo del fondo ed al 100% a partire dal 2021 (art. 1, comma 882, legge 205/2017)**

**Da tener conto che l'80% del fondo relativo alla Tari può essere finanziato mediante il suo inserimento nel piano finanziario della stessa**

Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono, tuttavia, variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato al bilancio, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, o che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, comma 79, legge 160/2019)

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Inoltre nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, dietro verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza ed in conto residui e gli accertamenti (art. 1, comma 80, legge 160/2019).

## **[ipotesi impossibile nel 2020]**

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (possibilità confermata dall'aggiornamento avvenuto con il D.M. 20.5.2015

E' possibile procedere al suo finanziamento con l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, qualora il FCDE accantonato risulti inferiore a quello accantonato nel precedente esercizio (art. 187, comma 2, del TUEL).

## FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alle entrate dei titoli 1 e 3 stanziati nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

In altre parole i dati del 2019 saranno calcolati due volte.

(art. 107 bis, comma 1, D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020)

Tale disposizione annulla la possibilità nel 2021 di ridurre il FCDE come prevede l'art. 1, comma 79, della legge 160/2019.

# FONDI DI RISERVA

---

## Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio (art. 166, comma 2-ter, TUEL)

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

## Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 166, comma 2 quater, TUEL)



## ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

---

L'art. 1, comma 556, della legge 160/2019 aveva previsto anche per il 2020 la possibilità di ricorrere all'anticipazione di liquidità da restituire sempre entro la fine dell'esercizio, che doveva essere però richiesta entro il 30 aprile scorso.

In merito è intervenuto ancora l'art. 115 del D.L. 34/2020 con cui, al fine di permettere di far fronte agli stessi debiti agli enti locali che si trovino in uno stato di carenza di liquidità derivante dall'attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria, viene istituito un apposito fondo di 6,5 miliardi di euro.

Per assicurare l'immediato utilizzo del suddetto fondo la sua gestione è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra la stessa ed il Ministero entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Con la convenzione sono definiti criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse secondo un contratto tipo pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

La richiesta da parte degli enti, corredata dall'attestazione di copertura finanziaria e della verifica da parte dell'organo di revisione, deve avvenire tra il **15 giugno e il 7 luglio** previa delibera di giunta, anche in esercizio provvisorio, con l'impegno di iscrivere le poste nel proprio bilancio di previsione, e verrà concessa dalla Cassa depositi e prestiti **entro il 24 luglio** proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.

# ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

---

## CONDIZIONI

- Durata da un minimo **di tre fino ad un massimo di 30 anni, a discrezione dell'ente, (fra il 2023 e il 2049 inclusi)**. Il rimborso dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022 ad un tasso d'interesse dell'1,226% pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni recentemente emessi. Pertanto il rimborso potrà avvenire entro un massimo di 28 rate.
- in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24
- eventuali residui dopo aver effettuato tutti i pagamenti, devono essere utilizzati per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità ottenuta alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto
- il pagamento dei debiti deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione (**23 agosto**), pena la restituzione di quanto non pagato. Inoltre il mancato pagamento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del Dlgs.165/2001
- L'anticipazione può essere utilizzata anche per il rimborso dell'importo in linea capitale delle eventuali anticipazioni richieste ai sensi dell'art. 1, comma 556, della legge 160/2019.

Ovviamente la contabilizzazione dell'anticipazione deve avvenire secondo le nuove norme introdotte dal D.M. 1.8.2019.

# CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

In precedenza, sulla base delle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017, le anticipazioni il cui rimborso era previsto in più anni (vedasi le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 rimborsabili in 30 anni), confluivano nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La quota annuale di rimborso veniva imputata ai singoli bilanci in cui la stessa andava a scadenza, finanziata con le risorse correnti di competenza, ed il fondo accantonato veniva ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Con l'art. 39 ter della legge di conversione del D.L.162/2019 (decreto milleproroghe) viene disposto che ogni anno nel bilancio di previsione:

- dovrà essere iscritta integralmente fra le entrate la quota accantonata del risultato di amministrazione corrispondente all'anticipazione di liquidità non ancora restituita
- dovrà essere iscritta in spesa la quota capitale da restituire nell'esercizio, mentre la restante parte è da iscrivere nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa come «Fondo anticipazione di liquidità» che, a fine anno, confluirà di nuovo nel risultato di amministrazione

Quanto sopra vale per l'intero triennio cui si riferisce il bilancio con il significato che la norma permette agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per la voce «Utilizzo risultato di amministrazione» è previsto il rigo «Anticipazioni di liquidità».

**Inoltre si prevede che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.**

# CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

---

Riguardo alle eventuali anticipazioni di liquidità relative al fondo per le demolizioni delle opere abusive, disciplinate dall'articolo 32, comma 12, del DI 269/2003 che devono essere rimborsate dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1, del Decreto Mef 23 luglio 2004), la contabilizzazione avviene come segue:

- a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della Cassa DD.PP. è accertata nel titolo VI Accensione di prestiti;
- b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla Cassa DD.PP. è impegnata nel titolo IV della spesa con imputazione al medesimo esercizio.

Considerato il rischio del mancato incasso, in base al D.M. 1.8.2019 è necessario effettuare un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari almeno al 20% dell'importo, accantonamento che ogni anno dovrà fare riferimento al residuo ancora esistente fino alla completa restituzione.

# SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI

---

## Art. 1, commi da 859 a 872, legge 145/2018 come modificato dall'art.1, comma 854, legge 160/2019

A partire **dall'anno 2021** le amministrazioni pubbliche qualora:

a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, a meno che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (modifica apportata dall'art. 38 bis, comma 1, D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019)

b) o, pur nel rispetto delle condizioni di cui al punto a), l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni);

entro il 28 febbraio (così modificato dall'art. 50, comma 1, D.L. 124/2019) dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (quindi si limita la spesa corrente e si aumenta la liquidità), per un importo pari:

b) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi nei pagamenti superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

# SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI

---

d) all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione.

L'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% scatta anche per gli enti che non hanno pubblicato gli indicatori annuali e trimestrali dei propri tempi medi di pagamento come previsto dall'art. 33 del Dlgs.33/2013.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti (38 bis, comma 2, D.L. D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

La comunicazione riguardante l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, devono essere trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 31 gennaio dell'anno successivo anziché il 30 aprile (art.50, comma 2, del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019)

# SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI

---

Per i Comuni che adottano il SIOPE PLUS viene meno l'obbligo della comunicazione dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno in quanto sostituito dai collegamenti automatici

I dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile

La corretta attuazione delle predette misure deve essere verificata dall'organo di controllo.

Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Contestualmente, a decorrere dalla suddetta data, viene meno l'obbligo di comunicare entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art. 50, comma 3, D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019, modificato dall'art.1, comma 855, legge 160/2019)

Gli enti che inseriscono la scadenza della fattura nell'ordinativo informatico di pagamento sono già liberati dall'obbligo di trasmettere le informazioni sui debiti scaduti entro il 15 di ogni mese, senza dover aspettare la data del 1° luglio 2020 (si sottolinea che si tratta della data di scadenza della fattura che l'ente, attualmente, comunica alla PCC attraverso la comunicazione mensile e non della data indicata dal fornitore nel file fatturaPA ). [Precisazione del gruppo tecnico Ragioneria generale dello Stato ed Anci](#)

# VADEMECUM

---

Nel quadro aggiornato dalla manovra 2020 e dalle nuove funzionalità della piattaforma, sono sette i punti operativi che rilevano in materia di pagamenti:

- 1** – entro il 31 gennaio è consigliabile comunicare alla piattaforma lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019, sebbene non sia obbligatorio per la generalità dei comuni, avendo adottato Siope+ nel corso del 2018;
- 2** – la comunicazione di cui al punto precedente è obbligatoria solo per i Comuni coinvolti nel 2016 dal sisma del Centro-Italia, le Unioni di Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate e gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del Tuel, per i quali la data prevista di avvio a regime del Siope+ era fissata al 1° gennaio 2019;
- 3** – fra i possibili utilizzi dei valori del debito e dei tempi di pagamento resi già disponibili dalla Pcc, vi è fin da ora quello relativo alla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, comma 79 della legge 160/2019). In sostanza gli enti potranno utilizzare i dati per ridurre, dal 95% al 90% l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2020-2022. Per beneficiare della riduzione occorre infatti dimostrare il rispetto dell'indicatore di riduzione del debito pregresso (calcolato come rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine 2019 e a fine 2018) e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (considerando le fatture - pagate e non pagate- scadute nel 2019 e le fatture pagate nel 2019 prima della scadenza);
- 4** – limitatamente al 2020, considerato il rinvio degli obblighi connessi al Fondo di garanzia dei debiti commerciali, gli indicatori possono essere calcolati sulla base delle evidenze contabili di ciascun ente;
- 5** – i Comuni devono proseguire le attività di allineamento se riscontrano un gap fra il valore dello stock rilevato dalla Pcc a fine 2019 e quello calcolato dai propri uffici oppure qualora non si riconoscano nelle nuove funzionalità della piattaforma;



# VADEMECUM

---

**6** - a decorrere dal 2021 gli indicatori saranno calcolati esclusivamente dalla Pcc, che acquisirà i valori del debito e dei tempi di pagamento resi disponibili dalla stessa per valutare la sussistenza dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

**7** – la piattaforma consente anche la visualizzazione del tempo di pagamento sia medio-ponderato sia dettagliato per fattura; quest'ultimo non rileva ai fini dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali né ai fini del calcolo agevolato del Fcde, ma fornisce indicazioni sul rispetto delle previsioni normative in tema di tempi di pagamento (i 30 o i 60 giorni previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 4 del DI 231/2002). A parità di ritardo, un tempo medio più alto può indicare un maggior ricorso, da parte di amministrazioni e imprese, a pattuizioni di tempi di pagamento fino a 60 giorni.

# **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**

---

**Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 555, della legge 160/2019)**

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

E' prorogato al 2020 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione.

(art. 4, comma 2, D.L. 162/2019 – decreto milleproroghe)

# INDENNITA' AMMINISTRATORI

L'art. 57, quater, del D.L. 124/20019 convertito nella legge 157/2019, dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui all'art. 82 del TUEL spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'incremento è una scelta rimessa all'ente e non opera ex-lege in automatico e decorre a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Ai fini della copertura del relativo maggior onere è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (commi 1, 2 e 3).

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 67/2020 stabilisce che la suddetta norma non produce effetto su assessori e consiglieri,

Con il comma 4 si prevede anche il riconoscimento al Presidente della Provincia di una indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco.

L'art. 1, comma 552, della legge 160/2019 prevede il divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali ai sensi dell'articolo 82 del TUEL attualmente in godimento.

# Gestione associata funzioni fondamentali

---

## UNIONI - CONVENZIONI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 4 marzo 2019 con cui è stata dichiarata incostituzionale la disposizione che impone ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale, l'art. 18 bis della legge n. 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 ha prorogato l'obbligo al 31.12.2020.

# ANTICIPAZIONE A FAVORE APPALTATORE

---

## Anticipazione a favore dell'appaltatore

(art. 35, comma 18, Dlgs. 50/2016 e art. 1. comma 20, lett. g., D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

Sul valore stimato per «ogni tipo di appalto», dunque anche ai servizi e forniture (*da intendersi: "valore del contratto"*) viene calcolato l'importo dell'anticipazione, **consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice (art. 91, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020), del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.**

Ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34/2020, la percentuale può essere incrementata fino al 30% per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2021.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

# ANTICIPAZIONE A FAVORE APPALTATORE

---

Ma l'anticipazione deve considerarsi come una concessione di crediti o come acconto sui lavori?

Con la Faq 37 del 14.2.2020 la Commissione Arconet ha precisato che tale anticipazione deve essere considerata un acconto in conto lavori, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce.

Nella riunione del 12.2.2020 la Commissione ha poi stabilito che anche nell'ipotesi in cui il fornitore non chieda alcun anticipo, gli enti devono comunque assumere l'impegno e registrare l'operazione con le stesse modalità utilizzate in caso di richiesta di acconto. A fine anno l'importo relativo all'anticipazione non richiesta (non essendo esigibile) va reimputato all'esercizio successivo nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire l'erogazione dell'anticipo eventualmente richiesto dal fornitore sulla quota residua del contratto.

Tale interpretazione potrebbe comportare problemi riguardo alla copertura della spesa in quanto diventa necessario un impegno superiore all'effettivo costo del servizio reso.

# CONTRIBUTI ANAC

---

L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede l'esonero dei contributi Anac per la partecipazione alle procedure di gara con decorrenza 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020



# TERMINI DI PAGAMENTO PER OPERE PUBBLICHE

---

**Art. 113-bis, Dlgs. 50/2016 (Termini di pagamento. Clausole penali)**  
*(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019;*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea)*

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#)

# TERMINI DI PAGAMENTO PER OPERE PUBBLICHE

---

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

# CONDIZIONI PER PAGAMENTO FATTURE

---

**1. Rimane confermato l'obbligo per gli enti di rispettare i termini di pagamento delle fatture**

**2. DURC:**

L'art. 81 del D.L.34/2020 ha disposto che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno. Tale scadenza è confermata dall'INPS con [il messaggio n. 2103/2020](#). Pertanto Il documento rilasciato dal 16 aprile 2020 resta soggetto alla normativa in vigore prima dell'emergenza (Dm 30 gennaio 2015 e Dm 23 febbraio 2016), per cui vale 120 giorni, salvo modifiche in sede di conversione del D.L. 34

3. Fino al 31 agosto 2020 è sospesa la verifica della regolarità fiscale nei confronti dei beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle P.A., (art. 153 del D.L. 34/2020). Ciò significa che, in tutti i casi in cui non sia già arrivato l'ordine di pagamento dell'agenzia Entrate-Riscossione, l'ente deve sbloccare la procedura ed eseguire senz'altro il versamento.

# POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO

---

Con l'art. 10, comma 2, della legge 243/2012 viene stabilito che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni per cui è prevista una vita utile di 5 anni.

Resta ovviamente in vigore, comunque, l'art. 1, comma 539, della legge 190/2014 in base al quale l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

- **Il 10% a decorrere dall'anno 2015**

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 57, comma 1 quater, del D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 prevede la possibilità fino al 2023 di utilizzare liberamente le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui.

# FINANZIAMENTO QUOTE CAPITALE MUTUI

---

La regola generale (art. 56-bis del DL 69/2013) dispone che il 10% dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali sia utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Il vincolo sale al 25% in caso di beni derivanti dal federalismo demaniale da destinare, però, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 9, comma 5, del Dlgs 85/2010). La restante parte deve essere destinata a spese di investimento.

A partire dal 2018 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare il rimborso delle quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

(art. 1, comma 866, legge 205/2017 come modificato dall'art.11 bis, comma 4, del D.L. 135/2018 convertito nella legge 12/2019)

Con l'art. 30, comma 2 ter, del D.L. 12/2019 convertito nella legge 157/2019 viene disposto che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT (Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A) sia destinata alla riduzione del debito dell'ente o, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento.

# Operazioni di partenariato pubblico-privato

---

L'art. 1, comma 526, della legge 160/2020 introduce l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate tramite contratti di partenariato pubblico privato.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di trasmissione delle suddette informazioni.

# SOSPENSIONE QUOTE CAPITALE MUTUI

---

L'art. 112 del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 dispone:

Comma 1: sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa DD.PP, limitatamente a quelli della cosiddetta gestione MEF, antecedenti al 2003 e girati alla Cassa stessa.

Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento

Comma 2: dispone che il conseguente risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Comma 3: La sospensione non si applica ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

# SOSPENSIONE QUOTE CAPITALE MUTUI

---

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto in data 6 aprile 2020 l'accordo con il quale è stata definita la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti Locali in scadenza nel 2020, al fine di sostenere l'impegno finanziario degli enti locali nella realizzazione delle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Con l'art. 113 del D.L.34/2020 (decreto rilancio) si prevede che l'adesione può avvenire anche in esercizio provvisorio con semplice delibera di Giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione, ed inoltre anche senza necessità di atto pubblico o scrittura privata autenticata e non richiede il rilascio di una nuova delegazione di pagamento**

L'accordo stabilisce che possono richiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento della presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento per infiltrazione mafiosa, morosi oppure in stato di dissesto e privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 261 TUEL.

La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 31 maggio 2020, tramite l'apposito modulo predisposto dalle singole banche, con l'impegno delle stesse a fornire una risposta entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento della predetta domanda.

Il periodo di sospensione dei mutui è di 12 mesi, al termine dei quali le banche sono chiamate ad estendere la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi, al tasso di interesse originariamente previsto nel contratto, a patto che la durata complessiva della scadenza non sia superiore a 30 anni.

L'operazione potrebbe comportare un maggior onere per interessi in quanto nel 2020 verranno calcolati sullo stesso capitale residuo. Infatti per tale operazione non si prevede il rispetto dell'art.41, commi 2 e 2bis della legge 448/2001 (art 113, comma 2, D.L. 34/2020)



# SOSPENSIONE QUOTE CAPITALE MUTUI

---

Anche il Credito sportivo, nei giorni scorsi, ha dato il via libera alla operazione di sospensione per l'anno 2020 della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali, mediante adesione al protocollo ANCI-UPI-ABI, secondo le istruzioni pubblicate sul sito dell'Istituto medesimo.

Gli enti avevano tempo fino al 20 maggio per deliberare l'autorizzazione con delibera di giunta, anche in esercizio provvisorio, e per compilare l'apposito modulo di richiesta, da trasmettere entro al 26 maggio 2020. Le nuove delegazioni di pagamento dovranno essere invece trasmesse entro i 90 giorni successivi alla determinazione.

La sospensione, che non comporterà costi aggiuntivi, potrà riguardare l'intera rata (capitale più interessi) o solo la quota capitale.

La banca estenderà di un anno il periodo del piano di ammortamento originario e della delegazione di pagamento. La durata complessiva, a seguito dell'operazione, non dovrà eccedere i trenta anni

Qualora gli enti abbiano prestato garanzia fideiussoria a società od Associazioni sportive, sarebbe opportuno in questa particolare fase di emergenza, consigliare alle stesse la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale al fine di evitare possibili escussioni delle garanzie in caso di inadempienza nel pagamento delle rate.

# RINEGOZIAZIONE DEBITI ENTI LOCALI

---

Con il comma 557 dell'art. 1, della legge 160/2019 e, successivamente, con l'art. 39 del D.L. 162/2019, convertito nella legge 8/2020 (c.d. decreto milleproroghe) era stata prevista la possibilità da parte dei Comuni **di ristrutturare il debito contratto** con banche o intermediari finanziari rappresentato dai mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8%, mediante la presentazione di istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

## **Tale decreto non risulta mai emanato.**

Con la circolare n. 1300/2020 la Cassa Depositi e Prestiti ha, invece, dato avvio ad una nuova operazione di rinegoziazione con lo scopo di alleggerire la pressione sui bilanci degli enti locali generata dalle minori entrate derivanti dall'emergenza Covid-19.

**Questa operazione è aggiuntiva rispetto alla sospensione per il 2020 del versamento delle quote capitali dei mutui.**

La rinegoziazione avviene **solo su richiesta degli enti** e prevede il ricalcolo delle rate di rimborso degli anni 2020 e successivi con scadenza 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.

# RINEGOZIAZIONE DEBITI ENTI LOCALI

---

Sarà sufficiente la delibera di giunta sia per gli enti in esercizio provvisorio che per quelli che hanno già approvato il bilancio di previsione, **da adottare entro il 27 maggio** e fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Anche se si tratta di delibera di giunta, avendo per argomento una rimodulazione del debito, sarebbe opportuno il parere dell'organo di revisione [L'IFEL con nota del 20 maggio sostiene, invece, che il parere è necessario solo sulla delibera di variazione]

Ai fini della rinegoziazione, la Cdp sul proprio sito internet ha messo a disposizione di ciascun ente fino al 27 maggio, **l'elenco dei prestiti originari che possono essere oggetto della rinegoziazione**, rendendo note le condizioni applicate e l'accettazione **doveva avvenire entro il 3 giugno** mediante la trasmissione di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione.

Riguardo ai mutui per cui sarà chiesta la rinegoziazione gli enti dovranno provvedere alla corresponsione:

- al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020 calcolata sulla base tasso ante rinegoziazione
- al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione.

**Va ricordato che, indipendentemente dalla rinegoziazione, la Cassa Depositi e Prestiti ha già deliberato il posticipo della rata in scadenza dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per tutti i mutui in essere.**

## **Risorse derivanti dalla rinegoziazione**

**Con il comma 1-quater dell'art. 57, DI 124/2019, convertito nella legge 157/2019 è prorogata al 2023 la possibilità da parte degli enti locali di utilizzare i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione, quindi anche per la spesa corrente.**

# RINEGOZIAZIONE DEBITI ENTI LOCALI

---

## VANTAGGI E SVANTAGGI DELL'OPERAZIONE

### 1) CONVENIENZA

La rinegoziazione, di per se, comporta sempre un maggior onere per interessi determinato dall'allungamento della durata dell'ammortamento.

Quindi «economicamente» svantaggiosa! Ma la legge 448/2001, con l'art. 41, comma 2, dispone che tali operazioni possono essere effettuate in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti. Pertanto basterà confrontare il totale attualizzato di tutte le rate dei mutui pre-rinegoziazione e post rinegoziazione applicando loro il fattore di sconto messo a disposizione dall'istituto. Ovviamente l'operazione va fatta per singolo mutuo.

Soltanto se il valore attuale del totale dei nuovi piani di ammortamento risulterà inferiore al valore attuale del totale dei vecchi piani di ammortamento l'operazione si potrà ritenere conforme a quanto previsto dalla citata legge 448/2001

### 2) OPPORTUNITA'

L'operazione determina un immediato vantaggio rappresentato da una minore spesa annuale che si riflette, ovviamente, in una maggiore spesa in termini di interessi negli esercizi futuri in conseguenza dell'allungamento della durata dell'ammortamento. Appare, quindi, necessario valutare se le condizioni economiche in cui si trova il bilancio sono in grado di garantire in futuro l'equilibrio dello stesso.

Incidente sulla scelta è anche la durata residua dei mutui che si intendessero rinegoziare: rispetto ad scadenza a breve (10 anni) l'allungamento al 2043 rappresenterebbe un notevole irrigidimento dei bilanci futuri anche alla luce del fatto che si andrebbe ben oltre la vita utile del bene, a differenza di una scadenza che si avvicini al 2043.

Sull'opportunità può incidere anche la possibilità di utilizzare per le spese correnti le conseguenti economie ricordando, però che ciò vale, per ora, fino al 2023.

# RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

---

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 600/1973 che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

**Gli enti pubblici sono tenuti ad osservare la suddetta norma solo per l'attività commerciale e non per quella istituzionale (circolare n.1/2020 Agenzia delle entrate)**

Dovrebbero ricadere nell'ambito di tale norma i contratti sottoscritti con le cooperative per i servizi socio-educativi qualora il personale svolga il servizio presso la sede del committente ed utilizzi i suoi beni strumentali (ad es. assistenza educativa, servizio di refezione scolastica se le attrezzature appartengono al Comune, trasporto scolastico se vengono impiegati gli automezzi dell'ente, i servizi teatrali o culturali svolti presso le strutture del committente). Per la realizzazione delle opere pubbliche sarà necessario verificare l'eventuale utilizzo di beni strumentali riconducibili all'ente.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

# RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

---

## **Art. 4, D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019**

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente le relative deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla suddetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

# RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

---

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, **(validità fino al 30 giugno 2020 per quelli emessi entro il 29 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 23 del D.L. 23/2020)** dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza

La certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Sono esclusi in ogni caso i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro.

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022**

---

**GRAZIE  
DELL'ATTENZIONE**

**a cura di Sergio Marzari**